Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 19 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Umbria

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 19 MAGGIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % Garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 6 % Garantite dallo Stato « B »; 7 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 7 % Garantite dallo Stato « B », effettuate il 10 maggio 1982.

(2440)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1982, n. **259**.

Nuove norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui agli articoli 3 e 9, primo comma, lettera *b*), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono esercitate dalle rispettive province ai sensi della delega contenuta nell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1981.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 355/77.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE), n. 355/77, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 15 febbraio 1977, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione anche dei prodotti ittici;

Considerato che la durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1978 e che numerosi progetti sono stati già ammessi al concorso del FEAOG - Sezione orientamento e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano per mancanza di dotazioni finanziarie;

Ritenuto che la spesa per la concessione dei contributi da parte del Ministero della marina mercantile può calcolarsi in lire 1,6 miliardi, in corrispondenza del concorso comunitario predetto;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1981;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal regolamento comunitario n. 355/77, è determinata in lire 1,6 miliardi la spesa relativa ai contributi per i progetti indicati nelle premesse.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 1,6 miliardi, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1981

PERTINI

COLOMBO — ANDREATTA — MANNINO — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 174

(2474)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1981.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 1852/78 e successive proroghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863 sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento comunitario n. 1852/78, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1978 e prorogato per gli anni 1979 e 1980 rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 592/79 del 26 marzo 1979 e n. 1713/80 del 27 giugno 1980, relativo ad una azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera;

Considerato che numerosi progetti d'investimento interessanti il settore della pesca sono stati ammessi al beneficio delle provvidenze contributive della predetta sezione orientamento del FEAOG e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano a causa della limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione;

Ritenuto che per l'attuazione degli anzidetti progetti può calcolarsi a carico dello Stato italiano una spesa di lire due miliardi;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1981;

Ritenuto, che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal regolamento comunitario n. 1852/78, è determinata in lire due miliardi la spesa relativa ai contributi per i progetti indicati nelle premesse.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire due miliardi, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1981

PERTINI

COLOMBO — ANDREATTA — MANNINO — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 176

(2475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1981.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 100/76.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 2 agosto 1975, n. 388;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visto il titolo II del regolamento comunitario numero 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976 recante norme volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle Organizzazioni di produttori;

Considerato che in base al predetto regolamento il FEAOG sezione orientamento esegue il rimborso allo Stato membro del 50% delle somme da questi erogate

alle organizzazioni di produttori come contributo annuale decrescente alle spese di avviamento e gestione alle organizzazioni medesime;

Considerato che a numerose organizzazioni di produttori non è stato possibile erogare alcun contributo annuale decrescente per mancanza di dotazioni finanziarie;

Ritenuto che per la concessione del contributo annuale decrescente può calcolarsi a carico dello Stato italiano una spesa per complessive lire 1 miliardo;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1981, di lire 400 milioni per l'anno 1982 e di lire 300 milioni per l'anno 1983, ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni medesimi;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 4 della legge 2 agosto 1975, n. 388, alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per agevolare la costituzione ed il funzionamento delle organizzazioni di produttori previste dal titolo II del regolamento comunitario 100/76, è determinata in lire 1 miliardo la spesa relativa al contributo annuale decrescente.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 1 miliardo di cui al precedente art. 1, in ragione di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1981, di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1982 e di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1983, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa, come sopra ripartita, ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le quote di rimborso da parte del FEAOG-sezione orientamento previste dall'art. 24 del regolamento (CEE) n. 100/76 citato nelle premesse affluiranno nel cap. 3650 - capo 23° - entrate eventuali e diverse dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 agosto 1975, n. 388.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1981

PERTINI

COLOMBO — ANDREATTA — MANNINO — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 175

(2476)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 dicembre 1981.

Valore e caratteristiche di tre francobolli celebrativi della XXIII Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1536 del 1° dicembre 1981,

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli celebrativi della XXIII Giornata del francobollo, nei valori da L. 120, 200 e 300.

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente, non filigranata, in rotocalco per i valori da L. 120 e 300, in calcografia e offset per quello da L. 200; formato

carta: per i valori da L. 120 e 300, mm. 40 × 30; per quello da L. 200, mm. 30 × 40; formato stampa: per i valori da L. 120 e 300, mm. 36 × 26; per quello da L. 200, mm. 26 × 36; dentellatura: per i valori da L. 120 e 300, 14 × 13¼; per quello da L. 200, 13¼ × 14; tiratura: sei milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia.

Le vignette riproducono tre bozzetti vincitori del concorso indetto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni tra i Circoli filatelici italiani, avente per oggetto «Aspetti e temi della storia postale italiana».

Sui francobolli sono riportati la leggenda « XXIII GIORNATA DEL FRANCOBOLLO », il nome del Circolo filatelico vincitore, la leggenda « ITALIA » e l'indicazione del valore, rispettivamente « 120 », « 200 » e « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1982
Registro n. 12 Poste, foglio n. 344

(2456)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 marzo 1982, n. **260.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione prof. dott. Alessio Pezcoller », in Trento.

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione prof. dott. Alessio Pezcoller », in Trento.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1982
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 133

DECRETO 29 marzo 1982, n. **261.**

Autorizzazione alla regione Abruzzo ad acquistare un immobile.

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Abruzzo viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 200.000, un terreno sito in Avezzano (L'Aquila), località Cimitero Vecchio, riportato in catasto al foglio n. 54, particella 273, della estensione di mq 23.000, di proprietà del comune di Avezzano.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1982
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 190

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITA' DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto romano.

UNIVERSITA' DI TORINO

Facoltà di magistero:
geografia regionale.

Facoltà di medicina e chirurgia:
istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

LIBERA UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi superiore.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA (Viterbo)

Facoltà di agraria:
chimica agraria (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2464)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio del porto di Manfredonia dalla prima categoria alla prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali.

Con decreto 12 novembre 1981 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della marina mercantile e il Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 101, il porto di Manfredonia (Foggia) è stato inscritto nella prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, fermo restando l'elenco degli enti locali, approvato con regio decreto 6 dicembre 1908, n. 778 con contestuale cancellazione dalla prima categoria quale porto rifugio.

(2466)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 14 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1284,050	1284,050	—	1284,050	1284 —	1284 —	1284,950	1284,050	1284,050	1284,05
Dollaro canadese .	1035,700	1035,700	—	1035,700	1037 —	1035,60	1035,700	1035,700	1035,700	1035,70
Marco germanico .	555,850	555,850	—	555,850	555,90	555,80	555,750	555,850	555,850	555,85
Fiorino olandese	500,070	500,070	—	500,070	500,45	500,05	500,250	500,070	500,070	500,05
Franco belga .	29,403	29,403	—	29,403	29,45	29,35	29,409	29,403	29,403	29,40
Franco francese	212,810	212,810	—	212,810	213 —	212,80	212,800	212,810	212,810	212,80
Lira sterlina .	2333,200	2333,200	—	2333,200	2341 —	2333,15	2334,150	2333,200	2333,200	2333,20
Lira irlandese	1921 —	1921 —	—	1921 —	1927 —	—	1920 —	1921 —	1921 —	—
Corona danese	164,130	164,130	—	164,130	164 —	164,10	164,140	164,130	164,130	164,15
Corona norvegese .	215,990	215,990	—	215,990	215,85	215,95	216,150	215,990	215,990	216 —
Corona svedese .	222,370	222,370	—	222,370	222,50	222,35	222,410	222,370	222,370	222,40
Franco svizzero . .	660,900	660,900	—	660,900	660,50	660,80	660,500	660,900	660,900	660,90
Scellino austriaco	78,831	78,831	—	78,831	78,90	78,80	78,820	78,831	78,831	78,85
Escudo portoghese	18,230	18,230	—	18,230	18,20	18,20	18,400	18,230	18,230	18,25
Peseta spagnola . .	12,495	12,495	—	12,495	12,50	12,50	12,505	12,495	12,495	12,50
Yen giapponese .	5,425	5,425	—	5,425	5,40	5,41	5,425	5,425	5,425	5,42
E.C.U. . . .	1325,440	1325,440	—	1325,440	—	—	1325,440	1325,440	1325,440	—

Media dei titoli del 14 maggio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	97,050
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	91,800
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	86,200
» 6 % » » 1970-85 . . .	82,350
» 6 % » » 1971-86 . . .	76,825
» 6 % » » 1972-87 . . .	78,650
» 9 % » » 1975-90 . . .	73,475
» 9 % » » 1976-91 . . .	68,900
» 10 % » » 1977-92 . . .	76,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	63 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82 . .	99,800
» » » » 1- 7-1979/82 . .	99,800
» » » » 1- 7-1980/82 . .	99,800
» » » » 1- 8-1980/82 . .	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82 . .	99,875
» » » » 1-10-1980/82 .	99,850
» » » » 1-12-1980/82 .	99,950
» » » » 1- 1-1980/83 .	100,025
» » » » 1-10-1980/83 . .	99,725
» » » » 1- 9-1981/83 . .	99,425
» » » » 1-10-1981/83 . .	99,450
» » » » 1-11-1981/83 . .	98,777
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,175
» » » » 1- 4-1981/84 . .	99,575
» » » » 1- 6-1981/84 . .	99,525
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,150
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,225
» » » 12 % 1- 1-1984	88,500
» » » 12 % 1- 4-1984	87,225
» » » 12 % 1-10-1984	85,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1284 —
Dollaro canadese	1035,700
Marco germanico	555,800
Fiorino olandese	500,160
Franco belga	29,406
Franco francese	212,805
Lira sterlina	2333,675
Lira irlandese	1920,500
Corona danese	164,135
Corona norvegese	216,070
Corona svedese	222,390
Franco svizzero	660,700
Scellino austriaco	78,825
Escudo portoghese	18,315
Peseta spagnola	12,500
Yen giapponese	5,425
E.C.U.	1325,440

MINISTERO DEL TESORO

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle quarantacinque serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4 giugno, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di ventidue serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2493)

Errata-corrige

Nei dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1982, la prima colonna della situazione del Tesoro indicata in « Al 31 *gennaio* 1981 » va modificata in « Al 31 *dicembre* 1981 ».

(2459)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma e filiali in Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia-Mestre e Verona.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma e filiali in Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia-Mestre e Verona che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 23 settembre 1981 al 31 dicembre 1981.

(2460)

Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2492)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 22 aprile 1982, n. 1/3.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Modifica delle norme di attuazione degli articoli 8, 12, 26, 27, 30, 42 e della causale 49 a) dell'allegato A del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni.

In relazione ai decreti ministeriali 17 e 18 aprile 1982 — modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero — pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982, su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la circolare n. 1 del 31 agosto 1981 contenente disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie, emanata in attuazione del menzionato decreto ministeriale 12 marzo 1981, è modificata come in appresso:

Art. 8.

Operazioni di raccolta e impiego di fondi da parte delle banche

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) Al paragrafo *B*) « Finanziamenti all'esportatore » del punto 4) « Facilitazioni in valuta a favore di residenti »:

le disposizioni di cui alla lettera *b*) sono così modificate:

« *b*) per esportazioni, già effettuate o da effettuare, con pagamento differito, diverse da quelle considerate alla precedente lettera *a*), il cui regolamento debba avvenire non oltre i 360 giorni successivi alla data di concessione del finanziamento.

La durata iniziale del finanziamento non può eccedere 360 giorni dalla data di erogazione della valuta. La concessione di finanziamento con durata iniziale superiore a 360 giorni e fino a 18 mesi è subordinata al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (servizio autorizzazioni), fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo *E*).

L'esportazione da effettuare deve essere comprovata da documentazione da cui risultino chiaramente i termini dell'operazione (contratto, ordine confermato, ecc.) nonché dal prescritto provvedimento dell'organo valutario competente, ove il regolamento sia convenuto oltre i termini in facoltà bancaria stabiliti per operazioni non assistite dal finanziamento di cui al successivo paragrafo *E*) »;

le disposizioni di cui alla lettera *c*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) per compensi di lavorazione di merci, effettuata o da effettuare, per conto di operatori non residenti;

per prestazioni di altri servizi rese a non residenti.

La durata iniziale del finanziamento non può eccedere 360 giorni dalla data di erogazione della valuta fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo *E*), osservate comunque le disposizioni in materia di regolamenti posticipati di prestazioni di servizi »;

l'ultimo capoverso è sostituito dai seguenti:

« Qualora il ricavo dell'operazione finanziata non risulti pervenuto alla scadenza stabilita, osservate le

norme in materia di regolamenti posticipati, la banca ha facoltà di prorogare il finanziamento fino al termine previsto dalle norme per l'invio della relativa segnalazione di inadempienza. Contestualmente all'inoltro di tale segnalazione, il finanziamento deve essere estinto anche con ricorso al mercato dei conti valutari.

L'estinzione del finanziamento nel caso di mancata esportazione o di mancata lavorazione della merce è soggetta ad autorizzazione dell'Ufficio (servizio autorizzazioni) ».

2) Al paragrafo *D*) — « Disposizioni comuni ai finanziamenti di cui alle precedenti lettere *A*), *B*) e *C*) » — le disposizioni di cui alla lettera *c*) sono così modificate:

« *c*) ferme restando le disposizioni di attuazione dell'art. 14 del decreto, il rimborso del finanziamento prima della scadenza massima convenuta tra la banca finanziatrice e l'operatore interessato non è consentito, salvo il caso di anticipato ricavo dall'estero dell'operazione finanziata.

Il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio vigente nel giorno di accertamento degli interessi maturati ».

3) Dopo il paragrafo *D*) viene inserito il seguente paragrafo:

« *E*) Finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni e prestazioni di servizi con regolamento posticipato fino a 18 mesi.

Le banche possono procedere all'erogazione di finanziamenti in valuta a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, il cui regolamento posticipato sia inizialmente previsto oltre 60 giorni ed entro 18 mesi dalla data della relativa esportazione o prestazione del servizio, per una quota non inferiore all'80 % del valore del credito e di durata corrispondente alla dilazione di pagamento concessa all'estero.

Nel caso di esportazioni di valore superiore a L. 5.000.000 la facilitazione in parola deve intendersi condizionata all'utilizzo di moduli valutari odinari, restando esclusa la Procedura Speciale; il finanziamento è erogato all'atto del rilascio del benestare.

Negli altri casi il finanziamento è erogato sulla base di documentazione da cui risultino termini e condizioni dell'operazione da finanziare e, qualora trattisi di prestazioni di servizi diversi dalla lavorazione di merci, risulti che la prestazione stessa sia stata già resa.

Gli operatori hanno l'obbligo di destinare il ricavo dall'estero (valuta di conto valutario o lire di conto estero) dell'operazione finanziata, anche se si verifica prima della scadenza stabilita, all'estinzione del finanziamento ricevuto; la valuta pervenuta o quella derivante da conversione di lire di conto estero viene accreditata nei conti valutari ed utilizzata, entro i termini di validità di detti conti, per l'estinzione del finanziamento.

Ai fini di cui sopra le banche abilitate devono avere particolare cura nel seguire lo sviluppo delle singole operazioni, tenendo presente che se la banca presso la quale perviene il ricavo dall'estero è diversa da quella che ha concesso il finanziamento ancora in essere, la prima, dopo aver accertato tale circostanza, è tenuta a girare la somma ricevuta (valuta di conto valutario o lire di conto estero) alla banca finanziatrice affinché la stessa provveda all'estinzione del finanziamento.

L'estinzione del finanziamento prima che pervenga il ricavo dall'estero non è consentita.

Nel caso di mancato introito della valuta alla scadenza prevista e comunque entro il termine massimo di 18 mesi dalla data dell'esportazione o della prestazione del servizio, il finanziamento potrà essere prorogato fino al termine fissato per la prescritta segnalazione di inadempienza. Contestualmente all'inoltro di detta segnalazione il finanziamento deve essere estinto anche mediante acquisto di valuta sul mercato dei conti valutari.

La valuta dell'iniziale finanziamento erogata dalla banca può subìre, durante la validità di questo e semprechè non esista contratto a termine a copertura del rischio di cambio della valuta finanziata, trasformazioni in altra valuta, restando però invariata la scadenza del finanziamento stesso. La trasformazione è possibile mediante arbitraggio tra le due valute.

Il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio vigente nel giorno di accertamento degli interessi medesimi.

Per le operazioni già poste in essere ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1982 il finanziamento di cui trattasi deve intendersi riferito a dilazioni contrattuali inizialmente previste oltre 120 giorni e sino a 18 mesi ».

Art. 12.

Termini di regolamento

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il paragrafo « Esportazioni con regolamento posticipato » di cui al punto 1) della lettera *A*) è sostituito dal seguente:

« *a*) d'iniziativa:

i) qualora il regolamento sia previsto, per almeno il 90 %, entro 60 giorni (o due mesi solari) dalla data della esportazione e per l'eventuale saldo entro 2 anni (o 24 mesi solari) dalla predetta data;

ii) nei casi in cui il regolamento sia previsto oltre 60 giorni (o due mesi solari) ed entro 18 mesi dalla data della esportazione, semprechè l'operazione sia assistita da finanziamento in valuta di banca abilitata per un importo non inferiore all'80 % del credito e di durata corrispondente alla dilazione concessa all'estero;

b) previo esame della documentazione da parte dell'ufficio:

i) qualora il regolamento sia previsto, per almeno il 90 %, oltre 60 giorni (o due mesi solari) ed entro 360 giorni (o dodici mesi solari) e per l'eventuale saldo entro 2 anni (o 24 mesi solari), fatto salvo quanto stabilito alla precedente lettera *a*), *ii*);

ii) nei rapporti con i residenti in Paesi CEE (1) ed assimilati (2), per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora il regolamento oltre i termini di iniziativa delle banche sia previsto entro 5 anni dalla data dell'esportazione;

c) previa autorizzazione dell'Ufficio:

nei rapporti con i residenti in Paesi OCSE (3) (esclusi i Paesi CEE ed assimilati), per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora il regolamento sia previsto oltre 360 giorni (o dodici mesi solari) e fino a 5 anni dalla data dell'esportazione e questa non superi 1 miliardo di lire, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera *a*), *ii*);

d) previa autorizzazione di Mincomes:

negli altri casi ».

Nel paragrafo « Importazioni con regolamento posticipato » di cui al punto 1) della lettera *A*) viene aggiunto quanto segue:

« I regolamenti posticipati a fronte di importazioni da eseguire entro i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti e ciò anche se i regolamenti avvengono mediante compensazione valutaria ».

Il paragrafo « Introiti - Regolamenti posticipati » di cui al punto 2) « Regolamenti di Prestazioni di servizi » viene modificato come segue:

a) d'iniziativa:

i) qualora il regolamento avvenga per una quota non inferiore al 90 % del totale, entro i 60 giorni (o due mesi solari) dalla data della prestazione del servizio e per l'eventuale saldo entro 2 anni (o 24 mesi solari) dalla predetta data;

ii) nei casi in cui il regolamento avvenga oltre 60 giorni (o due mesi solari) ed entro 18 mesi dalla data della prestazione del servizio, semprechè, l'operazione sia assistita da finanziamento in valuta di banca abilitata per un importo non inferiore all'80 % del credito e di durata corrispondente alla dilazione concessa all'estero;

b) previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio:

i) qualora il regolamento avvenga, per almeno il 90 %, oltre 60 giorni (o due mesi solari) ed entro 360 giorni (o dodici mesi solari) e per l'eventuale saldo entro 2 anni (o 24 mesi solari), fatto salvo quanto stabilito alla precedente lettera *a*), *ii*);

ii) soltanto nei rapporti con residenti in Paesi CEE qualora il regolamento avvenga oltre 360 giorni e fino a 5 anni dalla data della prestazione del servizio, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera *a*), *ii*);

c) previa autorizzazione dell'Ufficio:

soltanto nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (esclusi i Paesi CEE), qualora il regolamento avvenga oltre 360 giorni e fino a 5 anni dalla data della prestazione del servizio e questa non superi il valore di lire 1 miliardo, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera *a*), *ii*);

d) previa autorizzazione di Mincomes:

negli altri casi ».

Nel paragrafo « Esborsi - Regolamenti posticipati » di cui al punto 2) « Regolamenti di prestazioni di servizi » viene aggiunto quanto segue:

« I regolamenti posticipati a fronte di prestazioni di servizi da eseguire entro i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima della scadenza del termine di adempimento contrattualmente stabilito ».

Art. 26.
Conti di attesa ordinari

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Viene aggiunta la seguente norma transitoria:

« Per la valuta già accreditata nei conti onde trattasi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 17 aprile 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982), la cui sistemazione debba avvenire con accreditamento in conti diversi da quelli valutari, i termini per tale sistemazione restano invariati a 30 giorni dalla data di accreditamento nel conto di attesa ».

Art. 27.
Conti valutari

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) riguardanti l'accreditamento dei conti sono così modificate:

« 1) valuta di accertata provenienza estera acquisita dal titolare del conto, direttamente o anche tramite banca abilitata, a regolamento di operazioni autorizzate, *fatto salvo quanto stabilito dall'art. 24 del decreto*. Tale valuta può essere utilizzata:

se accreditata entro il termine di cui all'art. 23 del decreto, per le causali indicate al secondo comma, primo alinea, dell'articolo in riferimento (valuta di diretta acquisizione);

se accreditata con ritardo rispetto al termine di cui al ripetuto art. 23:

i) per contestuale cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio verificatosi tra il giorno di acquisizione e il giorno di effettiva cessione, ove l'accreditamento avvenga dopo il 7° giorno ed entro il 37° dall'acquisizione della valuta;

ii) per farne immediato giro in favore dell'Ufficio italiano dei cambi (cui le banche segnaleranno, per le determinazioni di competenza, l'operazione secondo le costruzioni ad esse impartite), ove l'accreditamento avvenga oltre il termine sopra indicato.

2) valuta proveniente da "conto di attesa ordinario". Tale valuta può essere utilizzata:

i) per le causali indicate al secondo comma, primo alinea, dell'articolo in riferimento, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga entro 15 giorni dall'apertura del conto d'attesa;

ii) per l'immediata cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio verificatosi tra il giorno d'apertura del conto di attesa e il giorno di effettiva cessione, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga successivamente al 15° giorno dell'apertura del conto d'attesa medesimo.

3) valuta derivante da acquisto contro lire proveniente da "conto estero in lire". L'acquisto è consentito ai residenti beneficiari di pagamenti in lire di "conto estero", sempreché sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del "conto estero" da parte della banca detentrice e comunque non oltre 7 giorni dalla data di avviso di bonifico. Tale valuta può essere utilizzata esclusivamente per le causali di cui al secondo comma, secondo alinea dell'articolo in riferimento ».

Art. 30.

Classificazione dei conti autorizzati Italia

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le disposizioni di cui al punto 3), riguardanti l'accreditamento dei conti sono così modificate:

« 3) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da " conto estero in lire ".

L'acquisto è consentito ai titolari di conto autorizzato beneficiari di pagamenti in lire di conto estero, semprechè sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre 7 giorni dalla data di avviso di bonifico ».

Art. 42.

Conti di attesa commercio di transito - funzione e validità

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le disposizioni di cui al punto 3) riguardanti l'accreditamento dei conti sono così modificate:

« 3) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da " conto estero in lire ". L'acquisto è consentito ai titolari di detti conti beneficiari di pagamenti in lire di conto estero, semprechè sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre 7 giorni dalla data di avviso di bonifico ».

ALLEGATO *A*

Causale 49 *a)*

Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo ed affari

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) Al paragrafo I) « Assegnazioni di valuta a residenti nei limiti del massimale consentito » le disposizioni di cui al primo capoverso del punto 2) « Assegni turistici in lire » sono così modificate:

« 2) *Assegni turistici in lire*:

Gli assegni turistici in lire possono essere rilasciati dalle banche abilitate solo in occasione di specifico viaggio all'estero del richiedente e qualora non siano utilizzati devono essere restituiti alla banca emittente entro 7 giorni dal rientro, ovvero dalla data di rilascio, quando il viaggio non ha avuto luogo ».

2) Le disposizioni di cui al paragrafo III) « Cessione di valuta non utilizzata » sono così modificate:

« III) *Cessione di valuta non utilizzata.*

Entro 7 giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — quando il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti, fatto salvo quanto disposto al quarto comma dell'art. 23 del decreto, ad offrire in cessione ad una banca abilitata, al cambio del giorno, la valuta estera non utilizata, senza possibilità di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi. Tali cessioni vanno conteggiate in detrazione delle assegnazioni effettuate in utilizzo del massimale consentito ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(2484)

CIRCOLARE 22 aprile 1982, n. **2/3.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

In relazione al decreto ministeriale 17 aprile 1982 — modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982, su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, al capitolo 1° paragrafo 11), lettera *A*) « Regolamenti anticipati e rilascio di moduli valutari con regolamento posticipato » della circolare n. 2 del 31 agosto 1981 concernente disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali sono apportate le seguenti modificazioni:

in calce al punto III « rilascio di moduli valutari a fronte di importazioni con regolamento posticipato » viene aggiunto quanto segue:

« I regolamenti posticipati a fronte di importazioni da eseguirsi ad iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti e ciò anche se i regolamenti avvengono mediante compensazione valutaria »;

il punto IV viene sostituito dal seguente:

« IV) *Rilascio di moduli valutari a fronte di esportazioni con regolamento posticipato*:

a) d'iniziativa:

i) qualora il regolamento sia previsto, per almeno il 90 %, entro 60 giorni (o due mesi solari) dalla data dell'esportazione e per l'eventuale saldo entro 2 anni (o 24 mesi solari) della predetta data;

ii) nei casi in cui il regolamento sia previsto oltre 60 giorni (o due mesi solari) ed entro 18 mesi dalla data dell'esportazione, semprechè l'operazione sia assistita da finanziamento in valuta di banca abilitata per un importo non inferiore all'80 % del credito e di durata corrispondente alla dilazione concessa all'estero, osservate al riguardo le disposizioni di attuazione dell'art. 8 par. *E*) di cui alla circolare n. 1 del 31 agosto 1981 e successive modifiche;

b) previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio:

i) qualora il regolamento sia previsto oltre 60 giorni (o due mesi solari) ed entro 360 giorni (o dodici mesi solari) per almeno il 90 % e per l'eventuale saldo entro 2 anni (o 24 mesi solari), fatto salvo quanto stabilito alla precedente lettera *a*), *ii*);

ii) nei rapporti con i residenti in Paesi CEE (1) ed assimilati (2), per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora il regolamento oltre i termini d'iniziativa delle banche sia previsto entro 5 anni dalla data della esportazione;

c) previa autorizzazione dell'Ufficio:

nei rapporti con i residenti in Paesi OCSE (3) (esclusi i Paesi CEE ed assimilati), per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora il regolamento sia previsto oltre 360 giorni (o dodici mesi solari) e fino a 5 anni dalla data dell'esportazione ed il valore della stessa non superi 1 miliardo di lire, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera *a*), *ii*);

d) previa autorizzazione di Mincomes: negli altri casi ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(2485)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a seicento posti di coadiutore dattilografo nel ruolo organico degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Tenuto conto del numero dei candidati, dei locali disponibili e del numero delle macchine da scrivere reperite, la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami a seicento posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 23 dicembre 1981, si svolgerà nelle sedi e secondo il calendario contenuti nel presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati sono convocati in ordine alfabetico e dovranno presentarsi esclusivamente nella sede di esame corrispondente alla prefettura presso la quale hanno presentato direttamente o trasmesso a mezzo posta la domanda di partecipazione al concorso.

Qualora il candidato attualmente risieda in provincia diversa da quella di cui sopra verrà eccezionalmente ammesso a sostenere la prova pratica di dattilografia nella sede corrispondente alla prefettura della sua attuale nuova provincia di residenza purché si presenti esattamente al turno della giornata in relazione alla lettera iniziale del cognome.

Non saranno, quindi, ammessi a sostenere la prova pratica di dattilografia i candidati che si presenteranno in una sede non corrispondente a quella ove hanno presentato la domanda di partecipazione, ovvero in una sede che non coincida con quella di residenza.

I candidati residenti nei comuni ove si svolgono il giorno 7 giugno 1982 consultazioni elettorali, e tenuti in relazione al calendario ad effettuare la prova d'esame lo stesso giorno 7 giugno 1982, potranno sostenere la prova medesima, sia nella sede di esame alla quale fanno capo i comuni ove si tengono le elezioni, sia nella sede — se diversa — corrispondente alla prefettura cui hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, nei giorni successivi al 7 giugno e, comunque entro l'ultimo giorno utile risultante dal calendario di quella sede indicato nel presente avviso. In entrambi i casi i candidati dovranno dimostrare all'atto dell'ingresso nell'aula d'esame, di risiedere in comuni ove si sono svolte le consultazioni elettorali.

Non è assolutamente ammessa in alcun modo e per alcun motivo — salvo i casi più sopra specificati — la partecipazione di candidati in giorni diversi da quelli fissati nel calendario in relazione al cognome. Pertanto, la mancata partecipazione alla prova nel giorno stabilito dal calendario suindicato comporta la esclusione dal concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido ed idoneo, nonché della documentazione comprovante l'effettuata presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso ovvero l'inoltro della stessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le donne coniugate devono fare riferimento al cognome da nubili.

I candidati i cui cognomi non dovessero risultare per un qualsiasi motivo compresi in alcuno dei turni per la rispettiva sede, sono comunque convocati per sostenere la prova pratica nel giorno in cui, in relazione alla lettera iniziale del proprio cognome dovrebbero effettuare la prova stessa.

Il calendario concernente le prove da effettuarsi nelle sedi delle provincie comprese tra Agrigento e Firenze (in ordine alfabetico) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1982.

Il calendario concernente le prove da effettuarsi nelle sedi delle provincie comprese tra Piacenza e Viterbo (in ordine alfabetico) sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1982.

Sede di Foggia

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Foggia sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale « Pietro Giannone », via Luigi Sbano, 5, Foggia, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbatantuono a Armillotta	7,30
»	da Arminio a Bocchicchio	8,45
»	da Bonante a Campagna	9,45
»	da Campanaro a Carpano	10,45
»	da Carrozzoli a Ciarmoli	11,45
»	da Ciavarella a Colangione	12,45
»	da Colasanto a Cuonzo	13,45
8 giugno 1982	da Curatolo a D'Antonio	7,30
»	da D'Antuono a De Martino	8,45
»	da De Marzo a Di Carolo	9,45
»	da Di Cataldo a Di Muro	10,45
»	da Di Muzio a Esposto	11,45
»	da Facciorusso a Fredella	12,45
»	da Frisoli a Genzano	13,45
9 giugno 1982	da Gesù a Grasso	7,30
»	da Gravina a Iuliani	8,45
»	da Iutino a Leone	9,45
»	da Lepore a Maizzi	10,45
»	da Malaspina a Mascolo	11,45
»	da Masi a Montrone	12,45
10 giugno 1982	da Montuori a Ognissanti	7,30
»	da Olivieri a Papalesta	8,45
»	da Pappalettera a Picca	9,45
»	da Piccirillo a Quitadamo	10,45
»	da Raddato a Rondinone	11,45
»	da Rongioletti a Salcuni	12,45
11 giugno 1982	da Salvato a Schiavone	7,30
»	da Schinco a Squeo	8,45
»	da Stango a Torres	9,45
»	da Tosa a Veneziano	10,45
»	da Ventriglia a Zurlo	11,45

Sede di Forlì

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Forlì sosterranno la prova pratica di dattilografia in via delle Torri, 13, (ex sede dell'Amministrazione Provinciale) Forlì secondo il seguente calendario:.

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abati a Alpini	7,30
»	da Altini a Arfelli	8,15
»	da Arienti a Balestra	9,00
»	da Balestri a Barzanti A.	9,45
»	da Barzanti M. a Benacci	10,30
»	da Bendoni a Bianchi	11,15
»	da Bilancioni a Boscherini	12,00
»	da Bosi a Bronzetti	12,45
»	da Brunacci a Camporesi C.	13,30
»	da Camporesi M. a Capanni	14,15
8 giugno 1982	da Cappelli a Casadei E.	7,30
»	da Casadei M. a Castellani	8,15
»	da Catania a Cesari	9,00
»	da Chiarini a Colagrossi	9,45
»	da Colangeli a Criveto	10,30
»	da Cucchi a Della Santina	11,15
»	da Del Nilo a Fabbri C.	12,00
»	da Fabbri D. a Fanciaresi	12,45
»	da Fanti a Fiorentini	13,30
»	da Flamigni a Fronticelli	14,15
9 giugno 1982	da Fulgini a Garavini	7,30
»	da Gardini a Giannetti	8,15
»	da Giannini a Graziani D.	9,00
»	da Graziani M. a Gurioli	9,45
»	da Guzzon a Lamberti	10,30
»	da Lami a Liverani	11,15
»	da Lolli a Malpezzi	12,00
»	da Maltoni a Manucci	12,45
»	da Maranella a Martinetti	13,30
»	da Marziliano a Medri	14,15

Giorno	Candidati	Ora
—	—	—
10 giugno 1982	da Menghi a Misirolli	7,30
»	da Mobili a Monti I.	8,15
»	da Monti L. a Morsiani	9,00
»	da Mosca a Neri E.	9,45
»	da Neri I. a Palestra	10,30
»	da Palma a Penazzi	11,15
»	da Penni a Poggiali	12,00
»	da Poggiaspalla a Rafaiani	12,45
»	da Ragazzini a Riccardi	13,30
»	da Ricci a Romagnoli A.	14,15
11 giugno 1982	da Romagnoli M. a Sammaritani . . .	7,30
»	da Samorè a Savoretti	8,15
»	da Sbaraglia a Sozzi	9,00
»	da Spada a Tagliatti . . .	9,45
»	da Tomaglini a Tumidei A.	10,30
»	da Tumidei M. a Valgimigli	11,15
»	da Valli a Venturini	12,00
»	da Venzi a Zaccarini	12,45
»	da Zagnoni a Zaccarelli G.	13,30
»	da Zaccarelli M. a Zanetti	14,15
»	da Zannelli a Zuccarini	15,00

SEDE DI FROSINONE

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Frosinone sosterranno la prova pratica di dattilografia presso la sede della Prefettura, piazza della Libertà, Frosinone, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
—	—	—
7 giugno 1982	da Abatecola a Amicucci	7,30
»	da Andreozzi a Appugliese	8,30
»	da Appruzzese a Baldelli	9,30
»	da Baldesi a Benenati	10,30
»	da Beni a Bondatti	11,30
»	da Boni a Bragalone	12,30
»	da Brighi a Calicchia R.	13,30
»	da Calicchia T. a Canale	14,40
8 giugno 1982	da Canali a Caravaggio	7,30
»	da Carbonardi a Carta	8,30
»	da Casale a Cecchetti	9,30
»	da Cecchinelli a Cerroni	10,30
»	da Cervoni a Ciccone	11,30
»	da Cibba a Cirillo	12,30
»	da Cittadini a Collalti	13,30
»	da Collemagno a Coppotelli P. . . .	14,30
9 giugno 1982	da Coppotelli R. a Costantini . . .	7,30
»	da Costantino a Cuppini	8,30
»	da D'Agostini a Datti	9,30
»	da Davelli a Dell'Uomo	10,30
»	da De Libero a De Santis A.	11,30
»	da De Santis E. a Di Cocco F. . . .	12,30
»	da Di Cocco M. a Di Massimo . . .	13,30
»	da Di Maulo a Di Stefano	14,30
10 giugno 1982	da Di Sturco a Evangelista C. . . .	7,30
»	da Evangelista G. a Ferdinandi . . .	8,30
»	da Ferracci a Fiorella	9,30
»	da Fiorentino a Fragnoli	10,30
»	da Fraioli a Frusone A.	11,30
»	da Frusone L. a Gatta L.	12,30
»	da Gatta R. a Giberti	13,30
»	da Gigante a Grillo	14,30
11 giugno 1982	da Grimaldi a Iannetta D.	7,30
»	da Iannetta F. a Laurenzi M. . . .	8,30
»	da Laurenzi P. a Liquori D.	9,30
»	da Liquori M. a Lucchetti	10,30
»	da Lunghi a Magnapera	11,30
»	da Magnone a Mantua R.	12,30
»	da Mantua S. a Marini M.	13,30
»	da Marini S. a Marzilli	14,30
12 giugno 1982	da Mascetti a Mastromattei	7,30
»	da Mastromoro a Mernini	8,30
»	da Merolle a Mocci	9,30
»	da Molinari a Musa M.	10,30
»	da Musa S. a Noschese	11,30
»	da Notarantonio a Pagano	12,30
15 giugno 1982	da Paglia a Panato	7,30
»	da Pandozzi a Paolucci A.	8,30
»	da Paolucci C. a Pelicane	9,30
»	da Pellegrini a Piacenti F.	10,30
»	da Piacenti S. a Pisani	11,30
15 giugno 1982	da Pisano a Porcarelli	12,30
»	da Porretti a Quaglieri E.	13,30
16 giugno 1982	da Quaglieri L. a Reale	7,30
»	da Reali a Rocco A.	8,30
»	da Rocco D. a Rufo	9,30
»	da Ruggiero a Santocchi	10,30
»	da Santopadre a Scandozza	11,30
»	da Scappaticci a Sifaci	12,30
»	da Sili a Sperduti	13,30
17 giugno 1982	da Spinelli a Taraborelli N.	7,30
»	da Taraborelli P. a Tiberia D. . . .	8,30
»	da Tiberia L. a Travaglini	9,30
»	da Trementozzi a Valente A.	10,30
»	da Valente C. a Vennettilli	11,30
»	da Venturi a Vitaterna	12,30
»	da Viti a Zuccaro	13,30

SEDE DI GENOVA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Genova sosterranno la prova pratica di dattilografia presso la Fiera Internazionale di Genova, Piazzale Kennedy, 1 - Padiglione C (atrio) Genova, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
—	—	—
7 giugno 1982	da Abate a Bazzano	7,30
»	da Bazzurro a Brigo	9,00
»	da Brilli a Casalucci	10,30
»	da Casano a Corrent	12,00
»	da Corsanego a Di Giusto	13,30
»	da Di Grigoli a Franzosa	15,00
8 giugno 1982	da Frassoni a Grasso I.	7,30
»	da Grasso M. a Longo C.	9,00
»	da Longo P. a Merenda	10,30
»	da Merlano a Orlando	12,00
»	da Orsi a Pipino	13,30
»	da Piredda a Repetto	15,00
9 giugno 1982	da Repollini a Scarfì	7,30
»	da Scarfò a Terramagra	9,00
»	da Terrana a Zanelli	10,30
»	da Zanfi a Zunino	12,00

SEDE DI GORIZIA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Gorizia sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico statale « Enrico Fermi », aula di dattilografia, via Armando Diaz, 20, Gorizia, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
—	—	—
7 giugno 1982	da Acconcia a Bertossi	7,30
»	da Besazza a Buttignon	8,30
»	da Buttignoni a Cicismondo	9,30
»	da Cidin a D'Auria	10,30
»	da De Biasi a Fabbro	11,30
»	da Fabro a Graziani	12,30
»	da Greco a Marchi G.	13,30
8 giugno 1982	da Marchi L. a Mitidieri	7,30
»	da Mitton a Parisi	8,30
»	da Passero a Prandi	9,30
»	da Pressacco a Sclaunich	10,30
»	da Scotti a Tulissio	11,30
»	da Tuzzi a Zucchiatti	12,30

SEDE DI GROSSETO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Grosseto sosteranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto professionale di Stato per il commercio « L. Einaudi » via S. Saffi, 17, Grosseto, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
—	—	—
7 giugno 1982	da Agnoloni a Bianchi	7,30
»	da Bianconcini a Capitani	8,45
»	da Capitoni a Corazziari	9,45
»	da Corridori a Faralli	10,45
»	da Farzi a Giganti	11,45
»	da Ghelli a Magrini	12,45

Giorno	Candidati	Ora
8 giugno 1982	da Malossi a Monaci	7,30
»	da Montecchi a Pennesi	8,45
»	da Pepi a Rosini	9,45
»	da Rossi a Steri	10,45
»	da Tamantini a Tulli	11,45
»	da Ugolini a Zazzari	12,45

SEDE DI IMPERIA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Imperia sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico statale commerciale e per geometri « G. Ruffini », via Terre Bianche, Imperia, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Alessio	7,30
»	da Allegrini a Ansaldi L.	8,15
»	da Ansaldi P. a Arieta	9,00
»	da Arimondo a Barba	9,45
»	da Barbaro a Bazzani	10,30
»	da Belfiore a Bessone	11,15
»	da Bettinelli a Bolla	12,00
»	da Bonavera a Boroni	12,45
»	da Bosio a Briguori	13,30
»	da Broccardi a Caleffi	14,15
8 giugno 1982	da Calligari a Cappelli	7,30
»	da Cara a Cascio G.	8,15
»	da Cascio M. a Cessotto	9,00
»	da Checchi a Corradi M.	9,45
»	da Corradi R. a Dammaco	10,30
»	da Davigo a Deri	11,15
»	da D'Errico a Divenosa	12,00
»	da Donati a Fassina	12,45
»	da Faustini a Fiorito	13,30
9 giugno 1982	da Florio a Gabriel	7,30
»	da Galiasso a Gazzano	8,15
»	da Gelsomino a Giribaldi A.	9,00
»	da Giribaldi M. a Guglielmone	9,45
»	da Guglieri a Lanteri Q.	10,30
»	da Lanteri S. a Lupi	11,15
»	da Maccanti a Mancagli	12,00
»	da Mancini a Martini	12,45
»	da Martino a Merlo	13,30
10 giugno 1982	da Messina a Moretti	7,30
»	da Morchio a Natola	8,15
»	da Negro a Oreglia	9,00
»	da Orengo a Palermo	9,45
»	da Palmero a Pastor	10,30
»	da Pastorelli a Piccinini	11,15
»	da Piccillo a Pols	12,00
»	da Poggi a Raciti	12,45
»	da Raineri a Repetto	13,30
11 giugno 1982	da Revello a Rossi	7,30
»	da Rubini a Santini	8,15
»	da Sappa a Siccardi	9,00
»	da Sicilia a Scozzari	9,45
»	da Spinelli a Taramasco	10,30
»	da Taverna a Trucco C.	11,15
»	da Trucco G. a Vassallo G.	12,00
»	da Vassallo L. a Zalunardo	12,45
»	da Zama a Zurzolo	13,30

SEDE DI ISERNIA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Isernia sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale « Enrico Fermi », corso Risorgimento, 255, Isernia, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Aiello a Bochicchio	7,30
»	da Borrelli a Chiuso	8,30
»	da Ciarlante a Di Benedetto	9,30
»	da Di Biase a Di Pietrantonio	10,30
8 giugno 1982	da Di Pilla a Fioritto	7,30
»	da Flagiello a Iallonardo	8,30
»	da Iannicco a Martino	9,30
»	da Martone a Passarelli	10,30
9 giugno 1982	da Patete a Ricci	7,30
»	da Riozzi a Staffieri	8,30
»	da Storti a Ucciferri B.	9,30
»	da Ucciferri I. a Zullo	10,30

SEDE DI L'AQUILA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di L'Aquila sosterranno la prova pratica di dattilografia presso la sede della Prefettura, sala del consiglio provinciale, L'Aquila, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Antonelli A.	7,30
»	da Antonelli L. a Bella	8,30
»	da Bellassai a Buzzelli M.	9,30
»	da Buzzelli V. a Carducci A.	10,30
»	da Carducci G. a Cerasani	11,30
»	da Cerasoli a Ciciarelli	12,30
»	da Ciciotti a Colaiacovo	13,30
»	da Colagrande a Corsetti	14,30
»	da Corsini a D'Ascanio A.	15,30
»	da D'Ascanio L. a Del Re G.	16,30
8 giugno 1982	da Del Re M. a Di Bacco	7,30
»	da Di Bartolo a Di Gennaro P.	8,30
»	da Di Gennaro R. a Di Marzio A.	9,30
»	da Di Marzio D. a Di Scipio	10,30
»	da Di Silvestro a Fasciano	11,30
»	da Fata a Fraiano	12,30
»	da Francescini a Ghizzoni	13,30
»	da Giallonardo a Grammatico	14,30
»	da Granata a Iovenitti E.	15,30
»	da Iovenitti M. a Litigante	16,30
9 giugno 1982	da Lolli a Mancini E.	7,30
»	da Mancini G. a Martini C.	8,30
»	da Martini L. a Meo	9,30
»	da Meogrossi a Mottola	10,30
»	da Mucci a Pacifici	11,30
»	da Pacifico a Paris L.	12,30
»	da Paris N. a Petronio G.	13,30
»	da Petronio M. a Pompei	14,30
»	da Pomponio a Riccio	15,30
»	da Ricciotti a Sabatini F.	16,30
10 giugno 1982	da Sabatini M. a Schirri	7,30
»	da Sciarra a Soi	8,30
»	da Sollazzi a Tarquini L.	9,30
»	da Tarquini P. a Tresca	10,30
»	da Trinchini a Venditti D.	11,30
»	da Venditti F. a Zugaro	12,30

SEDE DI LA SPEZIA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di La Spezia sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale « Fossati », via Bragarina, 32, La Spezia, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Accardo a Carocci	7,30
»	da Carossa a Fragni G.	9,00
8 giugno 1982	da Fragni M. a Matini	7,30
»	da Mattioli E. a Rocchi	9,00
»	da Roffo B. a Zucchello	10,30

SEDE DI LATINA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Latina sosterranno la prova pratica di dattilografia presso il salone adunanze della Prefettura, piazza della Libertà, Latina, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbenda a Amorelli	7,30
»	da Anatriello a Badiali	8,30
»	da Badini a Benassi	9,30
»	da Benigni a Bortolin	10,30
»	da Bottone a Camastro	11,30
»	da Cambiasi a Cardinali	12,30
»	da Carella a Cecconi	13,30
»	da Cece a Cicconi	14,30
8 giugno 1982	da Cicerano a Coluzzi	7,30
»	da Compagno a D'Achille	8,30
»	da D'Acunto a De Angelis	9,30
»	da De Benedetti a De Prosperi	10,30
»	da De Romanis a Di Lorenzo	11,30
»	da Di Luzio a Donadel	12,30
»	da Donello a Fanzon	13,30
»	da Farah a Fiore I.	14,30

Giorno	Candidati	Ora
9 giugno 1982	da Fiore M. a Frusciante	7,30
»	da Fusco a Giorgi	8,30
»	da Giovannelli a Ianniello G.	9,30
»	da Iannello V. a Leone D.	10,30
»	da Leone P. a Maggiacomo	11,30
»	da Magliocchi a Mannarelli	12,30
»	da Manni a Martellucci	13,30
»	Martignetti a Megliola	14,30
10 giugno 1982	da Melaragni a Monforte	7,30
»	da Montalbano a Nardini	8,30
»	da Nardocci a Palumbo	9,30
»	da Paluzzi a Pellegrino	10,30
»	da Pennacchia a Picchiarelli	11,30
»	da Picchioni a Porceddu	12,30
»	da Pozzati a Renzi	13,30
»	da Renzinucchi a Rossi G.	14,30
11 giugno 1982	da Rossi S. a Scarpa	7,30
»	da Scarselletti a Simeoni G.	8,30
»	da Simeone M. a Sugamele	9,30
»	da Suprano a Tito	10,30
»	da Titta a Valdo	11,30
»	da Valentini a Vita	12,30
»	da Vitali a Zuliani	13,30

SEDE DI LECCE

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Lecce sosterranno la prova pratica di dattilografia presso lo istituto tecnico commerciale «Costa» - sezione staccata di via Merine (sede dell'istituto tecnico industriale «Fermi») - Lecce, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Accogli a Bene	7,30
»	da Benedetti a Cafaro	8,30
»	da Cagnazzo a Caracciolo	9,30
»	da Carbone a Cazzella	10,30
»	da Centonze a Colella	11,30
»	da Colì a D'Aversa	12,30
8 giugno 1982	da De Bitonti a Delmonte	7,30
»	da De Lorenzis a Erroi	8,30
»	da Esposito a Frualdo	9,30
»	da Fumarola a Giannini	10,30
»	da Giannone a Giudo A.	11,30
»	da Giudo C. a Liace	12,30
9 giugno 1982	da Licchelli a Mandorino	7,30
»	da Mangè a Marti D.	8,30
»	da Marti G. a Meleleo L.	9,30
»	da Meleleo M. a Morelli	10,30
»	da Murronne a Palazzo	11,30
»	da Palese a Pepe	12,30
10 giugno 1982	da Perfetto a Prima	7,30
»	da Prontera a Rizzo R.	8,30
»	da Rizzo S. a Sapetta	9,30
»	da Saccomanno a Serafino	10,30
»	da Sergio a Tedesco	11,30
»	da Tempesta a Vantaggiato C.	12,30
»	da Vantaggiato P. a Zizzi	13,30

SEDE DI LIVORNO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Livorno sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto professionale per il commercio «C. Colombo», via S. Gaetano, 25, Livorno, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abenaim a Barbaro	7,30
»	da Barbieri a Bianchi	8,30
»	da Bianchini a Busetta	9,30
»	da Buti a Cavina	10,30
»	da Cecati a Consoli	11,30
»	da Conti a Domenici A.	12,30
8 giugno 1982	da Domenici L. a Francioli A.	7,30
»	da Francioli O. a Giannelli	8,30
»	da Giardiniere a Lavoratori	9,30
»	da Lazzeri a Manzi	10,30
»	da Marabotti a Milazzo	11,30
»	da Mirabelli a Pachetti	12,30
9 giugno 1982	da Pagani a Pierattini	7,30
»	da Pieroni a Rotini	8,30
»	da Rotondaro a Sotgiu	9,30
»	da Soventi a Ulacco	10,30
»	da Ungheretti a Zucchelli	11,30

SEDE DI LUCCA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Lucca sosterranno la prova pratica di dattilografia presso lo istituto tecnico statale commerciale e per geometri «F. Carrara», viale Marti, s.n., Lucca, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Angeloni	7,30
»	da Annunziata a Barsocchini	8,30
»	da Barsotti a Bernicchi	9,30
»	da Berrettini a Bianchi N.	10,30
»	da Bianchi P. a Boncristiani	11,30
»	da Bonfanti a Brunoni	12,30
»	da Bruschini a Cardella	13,30
8 giugno 1982	da Cardieni a Cecchini	7,30
»	da Celli a Corrieri	8,30
»	da Cortesi a Da Valle	9,30
»	da Davini a Del Soldato	10,30
»	da Del Sorbo a Dragonetti	11,30
»	da Drammissino a Flosi	12,30
»	da Fontana a Frati	13,30
9 giugno 1982	da Fratini a Giannelli	7,30
»	da Giannini a Giovannini	8,30
»	da Giuli a Gori	9,30
»	da Grammatico a Lazzari	10,30
»	da Lazzarini a Lombardi	11,30
»	da Lombardo a Magnani	12,30
»	da Magnoli a Marraccini	13,30
10 giugno 1982	da Marroni a Mazzolini	7,30
»	da Mazzoni a Milani	8,30
»	da Miliffi a Nardi	9,30
»	da Nardini a Pacini	10,30
»	da Padovani a Pardini	11,30
»	da Parducci a Petri	12,30
»	da Petrini a Pontone	13,30
11 giugno 1982	da Pracchia a Ranieri	7,30
»	da Ravani a Rossi C.	8,30
»	da Rossi E. a Sardas	9,30
»	da Sargenti a Silvestri	10,30
»	da Silvestrini a Stefanelli	11,30
»	da Stefani a Tofanelli	12,30
»	da Tognarelli a Turicchi	13,30
»	da Ulivi a Zeghini	14,30

SEDE DI MACERATA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Macerata sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale «A. Gentili», galleria Scipioni, 4, Macerata, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abeti a Asili	7,30
»	da Aureli a Bianchini L.	8,30
»	da Bianchini M. a Bruscetti	9,30
»	da Bucci a Cardinali	10,30
»	da Cardinetti a Cicconi	11,30
»	da Ciciani a Cossali	12,30
8 giugno 1982	da Costantini a Di Stefano E.	7,30
»	da Di Stefano G. a Fava	8,30
»	da Felici a Gasparrini	9,30
»	da Gennari a Grasselli	10,30
»	da Grillo a Lucchetti	11,30
»	da Luciani a Marconi L.	12,30
9 giugno 1982	da Marconi S. a Micarelli	7,30
»	da Miconi a Moretti A.	8,30
»	da Moretti M. a Orizi	9,30
»	da Ortenzi a Perroni	10,30
»	da Persichini a Pizzuti	11,30
»	da Poccioni a Ranaldi	12,30
10 giugno 1982	da Ranzuglia a Ruani A.	7,30
»	da Ruani G. a Sciamanna	8,30
»	da Scipioni a Spurio	9,30
»	da Stacchietti a Tiburzi	10,30
»	da Tiraboschi a Zitti	11,30

SEDE DI MANTOVA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Mantova sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico statale commerciale, via Torquato Tasso, 5, Mantova, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Alessandri a Bonfanti M.	7,30
»	da Bonfanti R. a Corniani B.	8,30
»	da Corniani P. a Frizzas	9,30
»	da Galavern a Malaghini	10,30
»	da Manfredini a Panzetta	11,30
»	da Papotti a Rossi E.	12,30
»	da Rossi I. a Terziotti	13,30
»	da Toffoli a Zucca	14,30

SEDE DI MASSA CARRARA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Massa Carrara sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico statale commerciale « Giuseppe Toniolo », via XXVII aprile n. 8, Massa, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Alberti a Baldini E.	7,30
»	da Baldini G. a Benfatto	8,30
»	da Bernardini a Bianchi L.	9,30
»	da Bianchi M. a Bragoni	10,30
»	da Braglia a Casale	11,30
»	da Casella a Colonnata	12,30
»	da Competiello a Del Sarto	13,30
8 giugno 1982	da Della Bianca a Fini	7,30
»	da Firomini a Fruzzetti G.	8,30
»	da Fruzzetti L. a Giannetti	9,30
»	da Giannini a Lazzarotti E.	10,30
»	da Lazzarotti G. a Macchiarini	11,30
»	da Magnani a Matteoni	12,30
»	da Mazzanti a Mura	13,30
9 giugno 1982	da Musetti a Pannuzzo	7,30
»	da Papa a Podestà	8,30
»	da Poggi a Ricci M.	9,30
»	da Ricci O. a Scandurra	10,30
»	da Scattina a Tendola	11,30
»	da Teneggi a Vasoli	12,30
»	da Vatteroni a Zurria	13,30

SEDE DI MATERA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Matera sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto commerciale e per geometri « Loperfido », via Aldo Moro, Matera, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abalsamo a Barbaro	7,30
»	da Barile a Breglia	8,30
»	da Bruni a Capobianco	9,30
»	da Capoccello a Castellano	10,30
»	da Catoggio a Colonna	11,30
»	da Colucci a De Cesare	12,30
8 giugno 1982	da Defilippo a Di Napoli	7,30
»	da Di Nella a Garofalo	8,30
»	da Garzone a Gurrado	9,30
»	da Iacovino a Liuzzi	10,30
»	da Locantore a Mannarella A.	11,30
»	da Mannarella F. a Mianulli	12,30
9 giugno 1982	da Miriello a Paciello	7,30
»	da Pagetta a Pizzolla	8,30
»	da Pontillo a Rivelli	9,30
»	da Rizzi a Scavone	10,30
»	da Scazzariello a Tralli	11,30
»	da Trizio a Zambrella	12,30

SEDE DI MESSINA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Messina sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto « Città del Ragazzo » rione Gravitelli, via Pietro Castelli, 198, Messina, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Arcodia	7,30
»	da Arcofora a Besignani	8,45
»	da Bettini a Buscemi	9,45
7 giugno 1982	da Cacciola a Caravello	10,45
»	da Carbonaro a Coco	11,45
»	da Cocuccio a Cutrona	12,45
8 giugno 1982	da Cutroneo a D'Iglio	7,30
»	da Di Gregoli a Ferrara	8,45
»	da Ferraro a Gattuso	9,45
»	da Gaudio a Grillo	10,45
»	da Grioli a Lamonica	11,45
»	da Lando a Lo Re	12,45
9 giugno 1982	da Lorenzini a Mangialardo	7,30
»	da Mangiò a Micalizzi	8,45
»	da Miceli a Nastasi	9,45
»	da Natoli a Passalacqua	10,45
»	da Passarello a Privitera	11,45
»	da Prochilo a Rodilosso	12,45
10 giugno 1982	da Romeo a Santonoceto	7,30
»	da Santoro a Sorbilli	8,45
»	da Sorrenti a Todaro	9,45
»	da Tomarchio a Vinci	10,45
»	da Visalli a Zurzolo	11,45

SEDE DI MILANO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Milano sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi », via Sarfatti, 25, Milano, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Andreula	7,30
»	da Andrisami a Barbaduomo	8,30
»	da Barbati a Bianchin	9,30
»	da Bianco a Brotto	10,30
»	da Brunella a Cannavacciuolo	11,30
»	da Cannizzaro a Castellazzi	12,30
»	da Castellazzo a Cibotto	13,30
8 giugno 1982	da Ciceri a Conoscenti	7,30
»	da Conrado a D'Addario	8,30
»	da Daffra a Delogu	9,30
»	da Delorenzo a Di Gangi	10,30
»	da Di Gennaro a Errico	11,30
»	da Esposito a Ferraroni	12,30
»	da Ferraù a Fuina	13,30
9 giugno 1982	da Fulgari a Ghisellini	7,30
»	da Ghislotti a Grillo	8,30
»	da Grillone a Lamacchia	9,30
»	da Lamanna a Lizzori	10,30
»	da Lobello a Mainolfi	11,30
»	da Mainoni a Martini	12,30
»	da Martorana a Mesisca	13,30
10 giugno 1982	da Messina a Moradei	7,30
»	da Morandi a Nigrelli	8,30
»	da Nigro a Pantanella	9,30
»	da Pantano a Perziano	10,30
»	da Pesatori a Pollicoro	11,30
»	da Poloni a Rezza	12,30
»	da Ribaudo a Ruffolo	13,30
11 giugno 1982	da Ruggi a Sardo	7,30
»	da Sarno a Serio	8,30
»	da Serra a Staropoli	9,30
»	da Stasi a Tomaiuolo	10,30
»	da Tomaselli a Vanzetto	11,30
»	da Varano a Visigalli	12,30
»	da Vitali a Zuzzaro	13,30

SEDE DI MODENA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Modena sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale « J. Barozzi », viale Montekosica, 136, Modena, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abet a Borghi	7,30
»	da Borsari a Cucinotta	8,30
»	da De Bartolo a Geremia	9,30
8 giugno 1982	da Ghiddi a Manzi	7,30
»	da Marchesani a Paltrinieri	8,30
»	da Papazzoni a Ranieri	9,30
9 giugno 1982	da Retto a Sorrentino	7,30
»	da Spiaggiai a Zoboli	8,30

SEDE DI NAPOLI

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Napoli sosterranno la prova pratica di dattilografia presso il palazzo degli Uffici finanziari, sala degli esami, VII piano, scala G, via Fabio Filzi, 2, Napoli, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Antonacci	7,30
»	da Antonelli a Battaglia M.	8,30
»	da Battaglia S. a Buda	9,30
»	da Buffardi a Cardito	10,30
»	da Carducci a Cesarano I.	11,30
8 giugno 1982	da Cesarano P. a Coppola E.	7,30
»	da Coppola F. a D'Angelo A.	8,30
»	da D'Angelo C. a Del Vecchio C.	9,30
»	da Del Vecchio M. a Diluvio	10,30
»	da Di Maio a Esposito Gae.	11,30
»	da Esposito Gen. a Filippini	12,30
9 giugno 1982	da Filocamo a Gatto	7,30
»	da Gaudio a Iannotta	8,30
»	da Iannuccelli a Leggieri	9,30
»	da Lemmo a Marano A.	10,30
»	da Marano I. a Mele G.	11,30
10 giugno 1982	da Mele R. a Muto G.	7,30
»	da Muto S. a Palomba M.	8,30
»	da Palomba R. a Perta	9,30
»	da Peruggini a Puopolo	10,30
»	da Pupa a Rotunno	11,30
11 giugno 1982	da Roveto a Saporiti	7,30
»	da Saporito a Silvestro F.	8,30
»	da Silvestro M. a Tesone	9,30
»	da Tesoro a Vellotti	10,30
»	da Vellusi a Zuzolo	11,30

SEDE DI NOVARA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Novara sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale «O.F. Mossotti», via Curtatone, 5, Novara, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbrescia a Basta	7,30
»	da Bastardi a Buono	8,30
»	da Buschini a Cestagalli	9,30
»	da Cesti a De Angelis	10,30
»	da Deantoni a Falcioni	11,30
»	da Fanello a Garisio	12,30
»	da Garone a La Rosa	13,30
8 giugno 1982	da La Sala a Massafra	7,30
»	da Mastrofilippo a Necchi	8,30
»	da Nicastro a Patrioli	9,30
»	da Pellegrini a Ravera	10,30
»	da Reitano a Scichilone	11,30
»	da Scienza a Urani	12,30
»	da Urbinati a Zumpano	13,30

SEDE DI NUORO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Nuoro sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «G. P. Chironi», via Toscana, Nuoro, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Aresu a Chisu	7,30
»	da Cocco a Galante	8,30
»	da Gardu a Mulargiu	9,30
»	da Mulas a Zoroddu	10,30

SEDE DI ORISTANO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Oristano sosteranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale «Lorenzo Mossa», via Diaz, Oristano, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abis a Corso	7,30
»	da Cossu a Loi	8,30
»	da Madeddu a Musu	9,30
»	da Niola a Pintore D.	10,30
»	da Pintore G. a Sanna	11,30
»	da Sardu a Virdis	12,30

SEDE DI PADOVA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Padova sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale per ragionieri «P. F. Calvi», via Santa Chiara, 10, Padova, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbatangelo a Banzato	7,30
»	da Baratto a Bellotto	8,30
»	da Bellucco a Bodini	9,30
»	da Bollettin a Brasolin	10,30
»	da Brazzo a Canova	11,30
»	da Canton a Cavaliere M.	12,30
8 giugno 1982	da Cavaliere S. a Corrado	7,30
»	da Corso a De Lorenzis	8,30
»	da De Martino a Favato	9,30
»	da Favino a Furlan M.	10,30
»	da Furlan N. a Giaron	11,30
»	da Gigliotti a Lago	12,30
9 giugno 1982	da Lamarca a Luise	7,30
»	da Lunetti a Martello	8,30
»	da Martinello a Merlo	9,30
»	da Miari a Nadalet	10,30
»	da Nalesso a Parolin	11,30
10 giugno 1982	da Parpaiola a Piacentini	7,30
»	da Pianta a Rampazzo L.	8,30
»	da Rampazzo M. a Rosina A.	9,30
»	da Rosina M. a Saretta	10,30
»	da Sartore a Seravalle	11,30
11 giugno 1982	da Seren a Temporin	7,30
»	da Tessaro a Valso	8,30
»	da Vanfiori a Visentin I.	9,30
»	da Visentin M. a Zanetto	10,30
»	da Zandarin a Zovi	11,30

SEDE DI PALERMO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Palermo sosterranno la prova pratica di dattilografia presso il centro studi di stenodattilografia «Graziano», piazza Castelnuovo, n. 50, Palermo, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbate a Allegra	7,30
»	da Alonci a Arrigo	8,30
»	da Arru a Bartolo	9,30
»	da Bartolotta a Blanda D.	10,30
»	da Blanda M. a Bruno	11,30
»	da Brusca a Calderone L.	12,30
»	da Calderone M. a Cannella D.	13,30
»	da Cannella G. a Caruana D.	14,30
8 giugno 1982	da Caruana F. a Castorina	7,30
»	da Casubolo a Chiaramonte	8,30
»	da Chiarello a Coglitore	9,30
»	da Colaianni a Cosentino	10,30
»	da Cosenza a Cuffaro	11,30
»	da Culella a D'Aquila	12,30
»	da Davì a Di Carlo I.	13,30
»	da Di Carlo M. a Di Grigoli	14,30
»	da Di Leo a Di Stefano G.	15,30
9 giugno 1982	da Di Stefano N. a Farine	7,30
»	da Farinella a Fiore G.	8,30
»	da Fiore R. a Galvagno	9,30
»	da Gambaro a Genova S.	10,30
»	da Genova V. a Giannone M.	11,30
»	da Giannone R. a Grassadonia	12,30
»	da Grasso a Iannitello	13,30
»	da Iannolino a Ippolito	14,30
»	da Iraci a La Punta	15,30
10 giugno 1982	da Lardara a Livoti A.	7,30
»	da Livoti F. a Lo Nardo	8,30
»	da Longo a Machì	9,30
»	da Madonia a Mansueto	10,30
»	da Manzo a Marulli	11,30

Giorno	Candidati	Ora
10 giugno 1982	da Mascellaro a Messina	12,30
»	da Messineo a Montalto	13,30
»	da Monte a Nasello	14,30
11 giugno 1982	da Navanzino a Palazzo	7,30
»	da Palazzolo a Pastorella	8,30
»	da Pasulo a Petarra	9,30
»	da Petronaci a Polizzi M.	10,30
»	da Polizzi P. a Puleo N.	11,30
»	da Puleo R. a Riili	12,30
»	da Riina a Rubbio G.	13,30
»	da Rubbio P. a Salvia	14,30
12 giugno 1982	da Sammarco a Scalici F.	7,30
»	da Scalici M. a Scoma	8,30
»	da Scorza a Sortino G.	9,30
»	da Sortino S. a Svelato	10,30
»	da Tagliavia a Tola	11,30
»	da Tommaso a Utro	12,30
»	da Vaccaro a Virzi	13,30
»	da Visalli a Zuccato	14,30

SEDE DI PARMA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Parma sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico «Macedonio Melloni», viale Maria Luigia, 7, Parma, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbati a Armani	7,30
»	da Avanzini a Belletti	8,30
»	da Bellicchi a Bocchi	9,30
»	da Bodria a Buja	10,30
»	da Burlenghi a Caputo	11,30
»	da Caraffini a Cherchi	12,30
8 giugno 1982	da Chiaramida a Corradi	7,30
»	da Corsaro a De Luca	8,30
»	da De Pietri a Favalesi	9,30
»	da Fazzari a Fontana	10,30
»	da Fornaciari a Ghirelli	11,30
»	da Ghiretti a Lambruschi	12,30
9 giugno 1982	da Landi a Magnani	7,30
»	da Magnoni a Martinelli	8,30
»	da Massimo a Montanari	9,30
»	da Monteverdi a Paglia	10,30
»	da Palumbo a Petrillo	11,30
»	da Petrone a Quarantelli	12,30
10 giugno 1982	da Quartaroli a Rondini	7,30
»	da Rossi a Satta	8,30
»	da Scaffardi a Spaggiari	9,30
»	da Spinelli a Trucco	10,30
»	da Truffelli a Vespertino	11,30
»	da Viaro a Zinani	12,30

SEDE DI PAVIA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Pavia sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale statale «Bordoni», via S. Carlo n. 2, Pavia, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Acquetti a Baldiraghi	7,30
»	da Balduzzi a Blonna A.	8,30
»	da Blonna G. a Brocchetta	9,30
»	da Broglia a Caselli	10,30
»	da Cassani a Conti	11,30
»	da Contini a Degli Antoni	12,30
8 giugno 1982	da Del Carlo a Faravelli	7,30
»	da Farina a Gandolfi	8,30
»	da Gargiulo a Girasoli	9,30
»	da Goi a Lomi	10,30
»	da Longhi a Manzini	11,30
»	da Marabelli a Montagna	12,30
9 giugno 1982	da Montani a Paleari A.	7,30
»	da Paleari L. a Pizzagalli	8,30
»	da Pizzini a Ripa	9,30
»	da Rivaroli a Scaglione	10,30
»	da Scaramuzza a Tidone	11,30
»	da Tisi a Vercesi L.	12,30
»	da Vercesi M. a Zucca	13,30

SEDE DI PERUGIA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Perugia sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto professionale di Stato per il commercio, via degli Sciri, 2, Perugia, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Acetosi a Alunni R.	7,30
»	da Alunni S. a Anticaglia	8,30
»	da Antolini a Badiali	9,30
»	da Bagagli a Barbabietola	10,30
»	da Barbanera a Battistelli C.	11,30
»	da Battistelli L. a Bellini	12,30
»	da Bellucci a Betti	13,30
»	da Biccini a Binucci	14,30
»	da Biondini a Bizzarri G.	15,30
»	da Bizzarri O. a Bondi	16,30
»	da Bonifazi a Brama	17,30
»	da Branda a Bruschi	18,30
»	da Brustenga a Cagnoli	19,30
8 giugno 1982	da Calabresi a Capocchia	11,00
»	da Capoccia a Cardinali	12,00
»	da Cardoni a Cascianelli	13,00
»	da Casciarri a Ceccagnoli	14,00
»	da Ceccarelli a Ceppitelli	15,00
»	da Cerafischi a Cianni	16,00
»	da Cicciola a Codini	17,00
»	da Codovini a Corsi	18,00
9 giugno 1982	da Corsini a Cutini	11,00
»	da D'Alessi a Dilleni	12,00
»	da Di Manici a Ercoli	13,00
»	da Esposito a Fantoni	14,00
»	da Farabbi a Ferretti	15,00
»	da Ferri a Fiorucci F.	16,00
»	da Fiorucci G. a Fumi	17,00
»	da Furbini a Galmacci	18,00
10 giugno 1982	da Galteri a Giannoni M.	11,00
»	da Giannoni N. a Goretti	12,00
»	da Gori a Guelfi	13,00
»	da Guercini a Lilli	14,00
»	da Lipparoni a Lupattelli	15,00
»	da Lupi a Mancini M.	16,00
»	da Mancini P. a Marchionni	17,00
»	da Marconi a Marinelli G.	18,00
11 giugno 1982	da Marinelli I. a Maschella	11,00
»	da Mascoitti a Mazzetti	12,00
»	da Mazzola a Meniconi	13,00
»	da Mennini a Minciarelli G.	14,00
»	da Minciarelli M. a Montini D.	15,00
»	da Montini P. a Mosca	16,00
»	da Moscatelli a Novelli	17,00
»	da Nucci a Paciotti	18,00
12 giugno 1982	da Padovini a Palmi	11,00
»	da Palombi a Paparelli N.	12,00
»	da Paparelli S. a Pasquini	13,00
»	da Pastori a Perari	14,00
»	da Pergolesi a Piastrini	15,00
»	da Piazzesi a Pimpinelli F.	16,00
»	da Pimpinelli P. a Presciuttini	17,00
»	da Primieri a Quartesan	18,00
»	da Quintavalle a Regnicoli	19,00
14 giugno 1982	da Ragoli a Rizzo	14,00
»	da Riccardi a Roselli	15,00
»	da Rosi a Rossini G.	16,00
»	da Rossini L. a Santi L.	17,00
»	da Santi S. a Sciarpetti	18,00
»	da Scipioni a Sforna A.	19,00
15 giugno 1982	da Sforna L. a Sotgia	11,00
»	da Spaccini a Tabanelli	12,00
»	da Tabarrini a Tiacci G.	13,00
»	da Tiacci N. a Torlini	14,00
»	da Torricelli a Umbrico	15,00
»	da Umidini a Verdolini	16,00
»	da Verducci a Volpetti	17,00
»	da Volpi a Zugarini	18,00

SEDE DI PESARO E URBINO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Pesaro e Urbino sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto professionale di Stato per il commercio « Giovanni Branca », sede staccata, strada delle Marche (locali ODA), Pesaro, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Agostinelli a Battistelli	7,30
»	da Battisti a Carnaroli	8,30
»	da Carotti a Dori	9,30
»	da Ducci a Giambartolomei	10,30
»	da Giampaoli a Magnanelli	11,30
»	da Magnani a Orrigo	12,30
»	da Ottani a Ricino	13,30
»	da Ridolfi a Sorbini	14,30
»	da Sorcinelli a Zazzetti	15,30

SEDE DI PESCARA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Pescara sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'istituto professionale di Stato per il commercio « Francesco Paolo Michetti », via Vespucci, 175, Pescara, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbonizio a Bagagli	7,30
»	da Baldacci a Buccella A.	8,30
»	da Buccella G. a Carlone	9,30
»	da Carota a Ciofani	10,30
»	da Ciolli a Crisante A.	11,30
»	da Crisante P. a D'Andrea L.	12,30
»	da D'Andrea O. a Dell'Elce A.	13,30
8 giugno 1982	da Dell'Elce M. a Di Camillo C.	7,30
»	da Di Camillo E. a Di Giannantonio	8,30
»	da Di Giorgio a Di Nicola A.	9,30
»	da Di Nicola M. a Di Stefano M.	10,30
»	da Di Stefano S. a Farinacci	11,30
»	da Fascioli a Frasca A.	12,30
»	da Frasca M. a Graziani	13,30
»	da Greco a Longo	14,30
9 giugno 1982	da Losavio a Manco	7,30
»	da Mandolini a Maroscia	8,30
»	da Marrone a Mazzullo	9,30
»	da Medori a Morgione	10,30
»	da Morico a Odoardi A.	11,30
»	da Odoardi P. a Paoletti	12,30
»	da Paolini a Pellegrini R.	13,30
»	da Pellegrini S. a Planamente A.	14,30
10 giugno 1982	da Planamente G. a Ramunno	7,30
»	da Ranieri a Ruperti	8,30
»	da Rupi a Santucci	9,30
»	da Santuccione a Serafini D.	10,30
»	da Serafini G. a Stefan	11,30
»	da Stella a Tobia	12,30
»	da Todisco a Varanese	13,30
»	da Vecchiarelli a Zulli	14,30

(2309)

Concorso, per titoli e colloquio, a venticinque posti di segretario comunale

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 31 marzo 1982, n. 128, nonchè i decreti del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e 23 agosto 1981, n. 508, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, a venticinque posti di segretario comunale in prova.

Il numero dei posti a concorso sarà aumentato della metà di quelli che si renderanno vacanti successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria dei candidati che saranno dichiarati idonei.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del 5 aprile 1982 si trovavano in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno un anno negli ultimi tre anni e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè di ogni laurea dichiarata per legge equipollente a quelle sopraelencate.

Si prescinde dal limite di età.

Tutti i candidati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) Godimento dei diritti politici;

C) Buona condotta morale e civile;

D) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

E) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti prescritti dal terzo comma dell'art. 2 del presente decreto debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema di cui all'allegato *A* e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, *Divisione stato giuridico S.C.P., dovranno pervenire* al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata entro e non oltre il 20 luglio 1982.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per titoli e colloquio a posti di segretario comunale in prova e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

se precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) un attestato del servizio non di ruolo prestato come reggente o supplente presso comuni o consorzi di comuni rilasciato dai prefetti;

b) un certificato attestante il conseguimento di uno dei titoli di studio elencati dal precedente art. 2 con l'indicazione del punteggio ottenuto nell'esame finale dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

c) i documenti relativi ai titoli di merito (certificati di servizio rilasciati dal prefetto, certificati di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, diploma del corso di studio per aspirante segretario comunale ed altri titoli di studio e di servizio, ecc.).

Il servizio di ruolo eventualmente prestato presso le amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'amministrazione;

d) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina secondo la vigente normativa;

e) la documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 5.000 (cinquemila) per tassa di concorso intestato alla prefettura di Roma con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per qualsiasi altro concorso indetto da questa o da altre amministrazioni.

Art. 6.

L'esame colloquio verterà sulla base del seguente programma:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

3) nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia autentica dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati, invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo 5), comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

6) certificato dello stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 8.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente art. 7 un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 9.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine e fino ad esaurimento della stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 508.

I predetti saranno assegnati alle segreterie dei comuni vacanti della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumeranno senza giustificato motivo, servizio nella sede alla quale sono assegnati e nel termine loro prefisso saranno considerati decaduti dalla nomina.

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 8 giugno 1962, n. 604, 31 marzo 1982, n. 128 e dei decreti del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e 23 agosto 1981, n. 508.

Roma, addì 13 maggio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile - Divisione stato giuridico - Segretari comunali e provinciali

. . l . . sottoscritt . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli e colloquio, a posti di segretario comunale in prova indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1982.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . . . . nome . . . . . .
(le donne coniugate devono indicare, dopo il nome, il cognome del marito)

Stato civile . . . . numero figli . . .
Data di nascita: g. . . m. . . a . . Luogo . . . .
prov. . . . .
Indirizzo residenza: via . . . . tel. . . .
Comune . . . . . c.a.p. . . . . prov. . . . .
Recapito delle comunicazioni relative al concorso:
Via . . . . comune . . . . . .
prov. . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . .
Diploma di laurea in . . . .

Anno di conseguimento . . . Università . . . . .
Cittadinanza . . . . Posizione militare . . . . .
Iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .
(indicare eventuali motivi della mancata iscrizione)

Condanne e procedimenti penali pendenti (in caso affermativo indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico etc.) [NO] [SI]

Precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa [NO] [SI]

Se è in possesso di titoli di preferenza o precedenza (in caso affermativo indicare quali) [NO] [SI]

Dichiara inoltre che è dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta e che si impegna a far conoscere le eventuali variazioni del recapito indicato per le comunicazioni relative al concorso.

lì, ... data . . . .

. . . .
(firma da autenticare)

[X] barrare la casella che interessa

(2471)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte del concorso a centosedici posti di ragioniere

Le prove scritte del concorso, per esami, a centosedici posti di ragioniere in prova, livello VI (ex parametro 260) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per gli istituti aventi sede nelle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 3 marzo 1982, avranno luogo presso il palazzo dei congressi, piazza Kennedy, Roma-Eur, alle ore 8 nei giorni 24 e 25 giugno 1982.

(2486)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire presso le direzioni provinciali di Pavia, Mantova, Cremona, Sondrio del compartimento per la Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, parte 2ª n. 8 del 15 aprile 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. ULA/1230/045548 del 14 dicembre 1979 con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitive del concorso a dieci posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Pavia, Mantova, Cremona, Sondrio del compartimento per la Lombardia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/17879, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(2383)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 75, IN ACQUI TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

(358/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso chirurgico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso chirurgico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - Ufficio personale dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(357/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9, IN PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico (a tempo pieno);
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Prato (Firenze).

(356/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 134 del 18 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Associazione dei comuni nord Verbano - Unità socio-sanitaria locale n. 1, in Luino: Pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di capo cuoco, posti di infermiere/a professionale e posti di infermiere/a generico/a.

Ospedale di circolo e fondazione «E. e S. Macchi» - Ente ospedaliero generale regionale, in Varese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio operai, fuochista.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. **11.**
Disciplina della classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nel 2° supplemento ordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 12 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Attività ricettiva

L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e, in base ai requisiti indicati nell'allegato che ne fa parte integrante, classifica le relative aziende nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione.

Art. 2.
Rilascio della licenza d'esercizio alberghiero

Chiunque richieda il rilascio di una licenza di esercizio alberghiero deve dichiarare la classifica dell'azienda relativa; in caso di azienda non classificata l'interessato è tenuto a fornire la dichiarazione di cui al primo comma del successivo art. 6.

La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, al numero delle camere e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

Per gli alberghi residenziali la licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

Qualora una licenza sia richiesta per l'esercizio di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di altra azienda operante nel territorio dello stesso comune, il rilascio può essere subordinato al mutamento della denominazione, salvi i diritti degli interessati a norma del codice civile.

Art. 3.
Aziende alberghiere disciplinate dalla legge

Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli « alberghi » propriamente detti e gli « alberghi residenziali ».

Art. 4.
Tipi di esercizi alberghieri

Sono « alberghi » gli esercizi aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente articolo, che, ubicati in uno o più stabili, o in parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella *A*) dell'allegato.

Possono assumere la denominazione di « motel » gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni.

I « motel », indipendentemente dalla classificazione, devono assicurare i servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorate del dieci per cento, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Possono assumere la denominazione di « villaggio albergo » gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Sono denominati « alberghi residenziali » gli esercizi che mediante contratti della durata non inferiore ad un mese offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e in possesso dei requisiti previsti dalla tabella *B*) dell'allegato.

Per i comuni a prevalente economia turistica la giunta regionale, su proposta degli stessi può consentire che i contratti di cui al comma precedente possano avere durata non inferiore a sette giorni.

Art. 5.
Classificazione alberghiera

La classificazione dell'esercizio alberghiero, che ha validità per un quinquennio, è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza.

Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Gli esercizi alberghieri classificati a cinque stelle assumeranno la denominazione aggiuntiva « Lusso » quando i requisiti ed i valori numerici di cui alla tabella *A*) dell'allegato superino di almeno 100 punti il punteggio minimo (240) da doversi conseguire per le cinque stelle.

La classifica degli alberghi residenziali non può essere inferiore a tre stelle.

L'attribuzione del numero di stelle è effettuato sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei valori numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

I requisiti ed i valori numerici di ciascun requisito verranno indicati per gli alberghi e gli alberghi residenziali rispettivamente nelle tabelle *A*) e *B*) dell'allegato.

Per le nuove aziende alberghiere, attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dei successivi articoli 11 e 12 la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Le operazioni relative alla classificazione sono compiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione stessa.

Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

E' fatto obbligo di esporre ben visibile, all'interno ed all'esterno di ciascun esercizio alberghiero, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnato.

Il testo della presente legge deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio alberghiero.

Art. 6.
Dichiarazione ai fini della classificazione

I titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, presentare all'amministrazione comunale di cui al successivo art. 7 una dichiarazione contenente tutti gli elementi necessari per la classificazione, ed in particolare quelli relativi alle prestazioni di servizi, alle donazioni, agli impianti ed alle attrezzature nonché all'ubicazione ed all'aspetto.

La stessa dichiarazione deve essere presentata in caso di nuova apertura di esercizio alberghiero durante il quinquennio.

I modelli di dichiarazione sono predisposti e distribuiti dalla Regione.

Art. 7.
Assegnazione della classifica

Le funzioni amministrative di classificazione alberghiera sono delegate, ai sensi dell'art. 69, primo comma dello statuto regionale, ai comuni e vengono esercitate, sentito il parere dell'ente provinciale del turismo competente per territorio.

Per gli esercizi alberghieri in attività la classifica viene assegnata sulla base degli elementi dichiarati e dello stato di fatto dell'immobile.

Il provvedimento di classificazione deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Per le nuove aziende alberghiere la classifica può venire assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati; il provvedimento definitivo dovrà comunque essere emanato entro novanta giorni dall'inizio dell'attività di esercizio.

Entro i termini di cui ai precedenti terzo e quarto comma, l'amministrazione comunale può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; può altresì accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

I provvedimenti adottati dal comune in materia di classificazione alberghiera hanno carattere definitivo.

Art. 8.

Rapporti concernenti la delega

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale invita l'amministrazione comunale a provvedere entro sessanta giorni, decorso tale termine la giunta provvede direttamente.

I comuni, nell'adozione degli atti conseguenti al conferimento della delega, devono fare espressa menzione della delega stessa di cui sono destinatari.

Nel corso del rapporto di delega il consiglio regionale e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla commissione consiliare competente.

Gli atti di direttiva vincolante vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Pubblicità delle deliberazioni di classificazione

Entro trenta giorni dalla data della deliberazione di classificazione, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia, ed è affisso per quindici giorni all'albo pretorio del comune ove hanno sede gli esercizi alberghieri interessati.

Art. 10.

Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati

Effettuate le pubblicazioni di cui al precedente art. 9 le amministrazioni comunali trasmettono alla giunta regionale gli elenchi degli esercizi classificati.

Gli elenchi contenenti le classifiche definitive sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, divisi per province; per gli esercizi la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio si provvede con elenchi suppletivi.

Gli elenchi degli esercizi classificati sono inviati dalla Regione all'Ente nazionale italiano per il turismo per la pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia.

Art. 11.

Assegnazione di migliore classifica

Qualora durante il quinquennio siano realizzate opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi dell'esercizio alberghiero, tali da comportare una migliore classificazione, l'amministrazione comunale, valutate le modificazioni intervenute sulla base delle dettagliate descrizioni dei lavori eseguiti, può assegnare, a domanda, una nuova classifica all'esercizio.

Art. 12.

Provvedimenti d'ufficio per la revisione di classifica

Ove si verifichino mutamenti delle condizioni e dei requisiti previsti dall'allegato in modo da comportare la riduzione del punteggio di cui al precedente art. 5, quinto comma, l'assegnazione all'esercizio alberghiero della classifica corrispondente può essere effettuata d'ufficio, con l'osservanza delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 13.

Sanzioni per omessa dichiarazione

Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 6 della presente legge viene revocata la licenza di esercizio previa diffida ad adempiere entro trenta giorni.

La licenza può essere nuovamente concessa previo adempimento dell'obbligo predetto.

Art. 14.

Comportamento ostantivo del titolare di esercizio

Al titolare di esercizio alberghiero il quale non fornisca le informazioni o non consenta gli accertamenti disposti ai sensi del precedente art. 7, quinto comma, si applica la sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000; in caso di persistenza nel rifiuto è disposta la sospensione della licenza di esercizio fino a quando l'interessato non abbia ottemperato.

Art. 15.

Sanzioni per omesse o false indicazioni

Al titolare di esercizio alberghiero il quale ometta di indicare la classifica o d'esporre il corrispondente segno distintivo del proprio esercizio, ovvero attribuisca all'esercizio stesso pubblicamente in qualsiasi modo una classifica, una denominazione o un segno distintivo diversi da quelli autorizzati o affermi la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle esistenti, si applica, indipendentemente dalle sanzioni penali, la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.

Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione della licenza di esercizio da dieci a sessanta giorni.

Art. 16.

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1976, n. 28; le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle amministrazioni comunali.

Art. 17.

Norma finanziaria

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ivi compresi quelli relativi all'esercizio della delega di cui al precedente art. 8, si provvederà annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1983, in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

I criteri e le modalità per il rimborso delle spese inerenti all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 18.

Disposizione finale

La classificazione prevista dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 1983.

Fino a tale data si applicano il regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge regionale 22 aprile 1975, n. 63.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 febbraio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *gennaio* 1982 *prot. n.* 21402/1251).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. 12.

Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

(*Pubblicata nel 2° supplemento ordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 12 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STRUTTURA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La regione Lombardia esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti — compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle province, dei comuni, dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e degli altri enti locali, nonché delle aziende speciali ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

2. Il controllo è esercitato dall'organo regionale costituito a norma del successivo art. 2.

3. Ai sensi dell'art. 130 della Costituzione tutte le funzioni di controllo, sotto qualsiasi denominazione e forma esercitate, sono sostituite dai controlli dell'organo regionale, che li esercita nelle forme e nei modi indicati dalla presente legge.

Art. 2.

Articolazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo, nella composizione prevista dalle leggi dello Stato, è costituito, ai sensi dell'art. 70 dello statuto della Regione, dal comitato regionale di controllo, dalle sezioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e dalle sezioni circondariali di Lecco e di Lodi.

Art. 3.

Competenze dell'organo di controllo

1. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione provinciale, degli altri enti locali e delle loro aziende speciali di livello provinciale, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Sono altresì soggetti al controllo del comitato regionale gli atti degli enti responsabili dei servizi di zona di cui all'art. 6 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 (associazioni di comuni, comuni singoli e comunità montane), deliberati nell'esercizio delle funzioni di loro competenza ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi regionali di attuazione.

3. Le sezioni provinciali e circondariali esercitano il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi a partecipazione comunale, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali e loro aziende speciali di livello sub-provinciale, nonché delle comunità montane e delle associazioni intercomunali fuori dai casi previsti dal precedente comma.

4. Le sezioni circondariali esercitano il controllo sugli atti degli enti di cui al comma precedente aventi sede nella circoscrizione territoriale del rispettivo circondario.

5. Qualora gli ambiti territoriali di comunità montane, di associazioni o consorzi di comuni o di altri enti interessino circoscrizioni di più sezioni, il controllo è esercitato dalla sezione provinciale o circondariale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Art. 4.

Atti non soggetti a controllo

1. Non sono soggetti a controllo:

a) gli atti privi di contenuto dispositivo;

b) gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

c) gli atti di mera esecuzione di altri atti, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge;

d) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;

e) gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spesa;

f) gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norme di legge o di regolamento e non comportino nuovi maggiori oneri finanziari;

g) gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato a norma di legge o regolamento e non comportanti nuovi maggiori oneri finanziari.

Art. 5.

Elenco degli atti non sottoposti a controllo

1. L'elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi del precedente art. 4 deve essere inviato in duplice esemplare, di cui uno è restituito all'ente per ricevuta, entro venti giorni dall'adozione dei relativi atti.

2. L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.

3. Entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'elenco l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità a controllo.

4. L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento, della procedura prevista dal successivo art. 8.

5. Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo, qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano tuttavia il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.

Art. 6.

Controllo di legittimità estrinseca o formale

1. Il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità estrinseca o formale quando si tratti di deliberazioni — ivi comprese quelle in materia urbanistica e le relative normative tecniche — aventi contenuto preparatorio o comunque costituenti parte di un atto complesso destinato a perfezionarsi con l'intervento di successivi provvedimenti, anche regionali o statali.

Art. 7.

Controllo sostitutivo

1. I poteri di controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali sono esercitati dal comitato regionale e dalle sezioni provinciali e circondariali, secondo le competenze fissate dal precedente art. 3, mediante invito a compiere entro un congruo termine gli atti obbligatori per legge.

2. Scaduto il termine fissato l'organo di controllo, sentiti i rappresentanti dell'ente locale interessato, adotta i provvedimenti del caso.

3. Nel caso in cui l'organo di controllo debba procedere alla nomina di un commissario, questi sarà scelto tra impiegati della Regione di livello funzionale non inferiore al sesto.

Art. 8.

Esercizio del controllo

1. Gli atti soggetti a controllo devono essere rimessi, in duplice esemplare autenticato, agli uffici dell'organo di controllo competente, che ne rilascia immediata ricevuta.

2. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi se nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento l'organo di controllo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato, o non ne abbia disposto il rinvio per riesame.

3. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio, salve diverse disposizioni specifiche delle leggi dello Stato in materia.

4. I termini di cui ai commi precedenti, qualora scadano in giorni festivi, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

5. Il controllo di merito è limitato ai casi in cui è espressamente previsto dalle leggi dello Stato; esso può essere esercitato esclusivamente nella forma di richiesta motivata di riesame e sostituisce ogni autorizzazione o approvazione.

6. Quando, a seguito della richiesta di riesame in sede di controllo di merito, l'ente, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dal massimo organo deliberativo, confermi l'atto senza modificazioni o accolga integralmente o parzialmente i rilievi formulati dall'organo di controllo, l'ulteriore esame da parte dell'organo di controllo, è limitato al riscontro di eventuali vizi di legittimità propri dell'atto di riconferma.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 9.
Durata in carica

1. Ogni qualvolta viene rinnovato il consiglio regionale, il comitato regionale e le sezioni decentrate vengono rinnovati entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio stesso.

2. Sino all'insediamento del nuovo organo di controllo le relative funzioni sono esercitate da quello uscente.

3. La data di insediamento è determinata dal presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal provvedimento di nomina.

Art. 10.
Elezione del presidente e dei vice presidenti

1. Nella prima seduta, prima di deliberare su altri oggetti, il comitato regionale e le sezioni decentrate, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eleggono a scrutinio segreto il presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

2. Gli altri componenti effettivi eletti dal consiglio regionale assumono le funzioni di vice presidenti e tra questi è eletto il vice presidente vicario, con le modalità di elezione del presidente.

3. Qualora dopo due votazioni per l'elezione del presidente nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti, la seduta viene aggiornata a distanza di non più di cinque giorni e di non meno di tre per procedere ad una terza votazione.

4. Qualora dopo la terza votazione nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al terzo comma, risulta eletto il componente elettivo effettivo che nella quarta votazione abbia ottenuto il maggior numero di voti.

5. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 11.
Supplenza del presidente

1. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal vice presidente vicario; in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo le funzioni presidenziali sono assolte dal secondo vice presidente.

2. In caso di assenza o di impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano di età.

Art. 12.
Attribuzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta il collegio, formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca e le presiede; sottoscrive i verbali delle sedute ed ogni decisione del collegio; provvede in caso di assenza alla sostituzione dei componenti effettivi e supplenti; regola l'attività del collegio e cura l'esecuzione delle decisioni da esso adottate.

Art. 13.
Sostituzione dei componenti

1. Qualora tra i componenti di un collegio si verifichino vacanze per decadenza, morte o dimissioni, il presidente ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale, che entro quindici giorni promuove la sostituzione nei modi previsti dalla legge per la nomina, salvaguardando in ogni caso l'iniziale presenza della minoranza.

2. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza; il comitato o la sezione ne prendono atto nella prima seduta successiva.

3. I componenti dell'organo di controllo che senza giustificato motivo non intervengano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

4. La decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato, che può presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione; trascorso tale termine il consiglio regionale dichiara la decadenza.

5. Comportano altresì decadenza le cause sopravvenute di incompatibilità all'appartenenza all'organo previste dalla legge.

6. Nel caso previsto dal precedente comma l'interessato, su invito del presidente del consiglio regionale, deve comunicare entro dieci giorni dalla ricezione di tale invito la propria opzione tra le cariche, astenendosi nel frattempo dalle funzioni di controllo; qualora l'opzione non sia comunicata nei termini, il consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica in seno all'organo di controllo.

7. La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal presidente della giunta regionale al commissario del Governo, al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente dell'amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

8. Qualora la cessazione dalla carica riguardi il presidente del collegio, le funzioni di cui al primo comma del presente articolo sono svolte dal componente che lo sostituisce ai sensi del precedente art. 11.

Art. 14.
Convocazione delle adunanze

1. Il calendario dei lavori è deciso dal collegio.

2. Le riunioni ordinarie hanno luogo almeno due volte la settimana, in giorno ed ora prestabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione, senza necessità di convocazione.

3. L'ordine del giorno con l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute ordinarie fissate dal calendario dei lavori è depositato, con una copia per ciascun componente effettivo e supplente, presso la segreteria dell'organo di controllo almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, insieme con i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, per la consultazione di essi da parte di tutti i componenti del collegio.

4. In caso di necessità è facoltà del presidente convocare il collegio in seduta straordinaria dandone avviso, anche telegrafico, a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

5. Con il consenso dei componenti effettivi e supplenti che partecipino alla seduta, è possibile, in caso di urgenza o di manifesta opportunità, inserire all'ordine del giorno dell'adunanza in corso ulteriori oggetti, dandone atto a verbale.

Art. 15.
Adunanze e deliberazioni

1. Per la validità delle adunanze si richiede la presenza di almeno quattro componenti aventi diritto al voto.

2. I supplenti possono partecipare alle adunanze ed alle discussioni; essi hanno diritto di voto solo quando sostituiscono i membri effettivi secondo i criteri determinati dal collegio.

3. Le deliberazioni sono adottate, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

5. La relazione, la discussione e la deliberazione sulle questioni sottoposte al collegio hanno luogo senza la presenza di estranei.

Art. 16.
Verbale di adunanza

1. Il verbale di adunanza deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sintetico delle questioni trattate e delle deliberazioni adottate; esso è redatto dal segretario, è sottoscritto da quest'ultimo e dal presidente ed è approvato dal collegio nella seduta immediatamente successiva.

2. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente la motivazione del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante al fine della deliberazione.

Art. 17.
Relazione annuale

1. Per consentire al consiglio regionale di esaminare i risultati dell'attività di controllo, i presidenti del comitato e delle sezioni, sentiti i rispettivi collegi, trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio ed alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno.

2. Nella relazione, oltre ai dati eventualmente richiesti dal consiglio o dalla giunta regionale, devono essere specificatamente indicati:

a) il numero delle sedute del collegio;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;

c) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal collegio e divenuti esecutivi per scadenza del termine di cui al precedente art. 8;

d) il numero degli atti annullati, l'elenco degli enti deliberanti e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;

e) il numero degli atti sottoposti a controllo di merito;

f) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame e la indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;

g) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

h) il numero degli atti inclusi negli elenchi di cui al precedente art. 5, con la specificazione del numero di tali atti che sono stati ritenuti assoggettabili a controllo;

i) il numero degli atti trasmessi per il controllo e ritenuti non soggetti al controllo medesimo;

l) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;

m) una valutazione sull'adeguatezza della sede, sulle attrezzature tecniche, sulla dotazione di personale e sulle eventuali ore straordinarie effettuate.

3. Le osservazioni della giunta regionale sulle relazioni dell'organo di controllo devono essere trasmesse direttamente al consiglio regionale.

4. La giunta regionale e le commissioni consiliari, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di programmazione, possono avvalersi dei dati e degli elementi informativi in possesso degli organi di controllo per quanto riguarda i programmi operativi e di investimento degli enti locali, nonché la gestione da parte degli stessi dei finanziamenti erogati dalla Regione o comunque per suo tramite.

Art. 18.

Certificazioni

1. Spetta al segretario del collegio il rilascio, nei casi previsti dalla legge, degli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo.

Art. 19.

Coordinamento

1. La commissione consiliare competente, d'intesa con l'assessore preposto agli enti locali:

a) promuove e convoca, almeno una volta all'anno, riunioni plenarie di tutti i componenti il comitato regionale e le sezioni decentrate, al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'organo di controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure;

b) promuove e convoca riunioni periodiche degli uffici di presidenza del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo;

c) può promuovere conferenze per l'esame di questioni riguardanti l'esercizio delle funzioni di controllo, con la partecipazione degli enti locali e dell'organo di controllo.

2. Al fine di favorire l'uniformità di giudizio in ordine all'applicazione di disposizioni di legge, i problemi inerenti all'interpretazione delle stesse possono essere sottoposti all'esame dei presidenti e dei vice presidenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate riuniti in sede congiunta.

3. Le riunioni di cui al precedente comma — promosse ad iniziativa dell'assessore preposto agli enti locali o della commissione consiliare competente o del comitato o di una sezione decentrata — sono convocate e presiedute dall'assessore stesso.

4. Delle risoluzioni emerse nelle riunioni di cui al precedente comma deve essere data comunicazione alla giunta regionale ed alla commissione consiliare competente.

Art. 20.

Servizi e personale

1. L'art. 17, quinto comma, della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, è modificato come segue:

« 5. I servizi di cui al primo comma del presente articolo dipendono dall'organo di controllo per quanto concerne l'esercizio delle attività di istituto, e dall'assessore di cui al precedente art. 13, ultimo comma, per quanto attiene all'apprestamento degli uffici ed al governo del personale ».

2. I dirigenti dei servizi istituiti ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 svolgono le funzioni di segretari del comitato e delle sezioni decentrate; essi sono responsabili dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi nonché dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal presidente.

3. In caso di assenza o impedimento del segretario si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

4. Il personale addetto al servizio è tenuto a fornire ai relatori i dati o le informazioni di cui l'ufficio disponga, che siano utilizzabili quali elementi di valutazione dell'atto da controllare.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, n. 5, della legge 23 aprile 1981, n. 154, ai servizi del comitato regionale e delle sezioni decentrate non possono essere assegnati impiegati che ricoprano cariche elettive presso gli enti i cui atti sono sottoposti a controllo da parte dei rispettivi collegi.

Art. 21.

Procedimento preliminare

1. Non appena compiute le preliminari operazioni di fascicolazione e classificazione, gli atti e gli elenchi trasmessi dagli enti soggetti a controllo sono assegnati, a cura del presidente, ad un membro del collegio il quale riferisce al collegio stesso avvalendosi dell'attività istruttoria precedentemente svolta dagli uffici del comitato.

2. Qualora nel rapporto preliminare e nella relazione siano prospettati rilievi di legittimità o di merito, se ne dovrà dare annotazione su apposito modulo da conservare negli atti del procedimento.

Art. 22.

Regolarizzazione degli atti

1. Il presidente, su proposta del relatore, può:

a) invitare l'ente a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo, qualora l'atto inviato presenti imperfezioni formali o errori materiali;

b) chiedere all'ente interessato informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando ciò sia utile ai fini della rapidità del procedimento.

Art. 23.

Provvedimenti dell'organo di controllo

1. I provvedimenti che l'organo di controllo adotta nell'esercizio delle sue funzioni sono:

a) l'annullamento per vizi di legittimità;

b) la richiesta di riesame in sede di controllo di merito;

c) la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

2. Ogni provvedimento deve essere congruamente motivato.

3. Qualora nessuno dei provvedimenti suindicati venga adottato, si dà atto a verbale che l'atto è stato sottoposto a controllo senza rilievi.

4. Non possono essere adottati provvedimenti condizionati, o modificativi dell'atto soggetto a controllo.

5. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma sono definitivi.

Art. 24.

Richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi

1. Quando il collegio a norma del precedente art. 23, primo comma, lettera c), chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 8 della presente legge rimane interrotto ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'organo di controllo dei chiarimenti o degli elementi richiesti; l'organo di controllo è tenuto ad esplicitare sinteticamente i profili di legittimità o di merito a cui la richiesta è correlata.

2. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Dalla scadenza del termine di cui al precedente comma decorre il termine di venti giorni per le determinazioni dell'organo di controllo; la richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio non può però essere ripetuta.

Art. 25.

Pareri tecnici

1. L'organo di controllo non può, in funzione dei provvedimenti di sua competenza, chiedere pareri tecnici di organi od uffici centrali o periferici dello Stato o dell'amministrazione regionale.

2. Resta impregiudicata la necessità per gli enti deliberanti di richiedere tali pareri, pena l'inattuabilità del provvedimento, quando le leggi lo prevedano in modo esplicito e tassativo.

Art. 26.

Audizioni

1. Qualora gli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto in relazione ad atti determinati, l'organo di controllo è tenuto a disporne l'audizione; debbono parimenti essere sentiti i rappresentanti delle minoranze all'interno degli organi deliberativi degli enti, quando ne facciano domanda informandone contestualmente gli organi deliberativi stessi.

2. I rappresentanti dell'ente possono essere invitati alle adunanze del collegio, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 15, ultimo comma, per fornire chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo.

Art. 27.

Comunicazioni

1. I provvedimenti dell'organo di controllo debbono essere comunicati all'ente interessato, anche a mezzo di telegramma o fonogramma che contenga il testo del dispositivo di annullamento o di rinvio per riesame, nei termini previsti dalle leggi dello Stato.

2. I motivi del provvedimento devono risultare dal processo verbale o dagli allegati al processo verbale della adunanza nella quale è stato adottato; di tali atti deve essere rilasciata copia agli enti interessati, quando ne facciano richiesta.

3. I provvedimenti integrali di annullamento o di rinvio per riesame, contenenti il dispositivo e la motivazione, devono essere spediti all'ente che ha emanato l'atto immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla loro adozione.

4. Le procedure ed i termini di cui al precedente comma si applicano altresì alla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

5. Qualora entro i termini stabiliti per l'esercizio delle funzioni di controllo l'organo competente non abbia adottato alcun provvedimento, oppure il provvedimento non venga comunicato nei termini e con le forme di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo, gli atti soggetti a controllo acquistano definitiva esecutorietà.

Art. 28.

Pubblicazione dei provvedimenti di rinvio e di annullamento

1. I provvedimenti di richiesta di riesame e di annullamento sono pubblicati in appositi supplementi al Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

2. Chiunque abbia interesse può chiedere, a proprie spese, copia dei verbali e degli atti del comitato e delle sezioni alle relative segreterie, con esclusione degli atti istruttori di carattere interno.

3. I provvedimenti dai quali, a giudizio del collegio, emergano questioni di carattere generale rilevanti per l'esercizio del controllo sono trasmessi all'assessore regionale agli enti locali ed alla competente commissione del consiglio regionale, anche al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 19 della presente legge.

Art. 29.

Conservazione degli atti

1. Gli atti sottoposti al controllo, ad eccezione dei regolamenti, dei bilanci, degli statuti, degli strumenti urbanistici nonché di eventuali altri atti indicati dal consiglio regionale, sono trattenuti negli archivi del comitato e delle sezioni decentrate per la durata minima di cinque anni, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

2. E' consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo di strumenti e procedure automatizzate.

Art. 30.

Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti giurisdizionali aventi per oggetto atti dell'organo di controllo spetta al presidente della giunta regionale.

2. L'eventuale costituzione in giudizio, sentito l'organo di controllo interessato, è deliberata dalla giunta regionale, che ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare.

3. Il presidente dell'organo di controllo è tenuto a trasmettere al presidente della giunta regionale gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 31.

Scioglimento degli organi di controllo

1. Il comitato regionale e le sezioni decentrate sono sciolti in caso di contestuali dimissioni dei componenti o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

2. Possono essere altresì sciolti quando nell'esercizio delle loro funzioni venga accertata l'adozione reiterata di provvedimenti che comportano violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme parere del consiglio regionale deliberato con l'intervento di due terzi dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta, sentito il presidente del collegio interessato.

4. Nelle more della ricostituzione dell'organo, le relative funzioni di controllo vengono svolte dal comitato regionale; se lo scioglimento riguarda il comitato regionale, le relative funzioni sono esercitate, per gli enti a carattere regionale, dalla sezione provinciale avente sede nel capoluogo della Regione, e per gli altri enti dalla sezione provinciale nel cui ambito l'ente stesso ha sede legale.

Art. 32.

Controllo sugli atti degli enti ospedalieri

1. Gli atti degli enti ospedalieri soppressi continuano ad essere soggetti al controllo del comitato regionale, fino a quando gli enti stessi siano dichiarati estinti.

Art. 33.

Accreditamenti atuorizzabili

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 22, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1979, n. 57, i servizi del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate sono equiparati ai servizi ed agli uffici tecnico-amministrativi decentrati.

2. Per il funzionamento dei suddetti servizi la giunta regionale dispone in favore del dirigente del servizio gli accreditamenti di cui al secondo comma del predetto art. 22; la giunta regionale può tuttavia autorizzare ulteriori accreditamenti per le seguenti categorie di spesa:

a) acquisto di mobili, impianti ed attrezzature per uffici;

b) lavori per l'adattamento dei locali e degli immobili;

c) stampa di atti e documenti.

Art. 34.

Abrogazione

1. La legge regionale 30 giugno 1974, n. 33, è abrogata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 febbraio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *dicembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *gennaio* 1982 *prot. n.* 22902/1252).

(1393)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7. Emolumenti spettanti al presidente, ai consiglieri e ai sindaci dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7, viene così sostituito:

« Al presidente è attribuita una indennità mensile lorda pari all'80 per cento di quella del consigliere regionale.

Ai vice presidenti è attribuita una indennità mensile lorda pari al 40 per cento di quella del consigliere regionale ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri componenti il comitato esecutivo è attribuita una indennità mensile lorda pari al 30 per cento di quella del consigliere regionale.

Agli altri componenti il consiglio di amministrazione è attribuita una indennità mensile lorda pari al 20 per cento di quella del consigliere regionale ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7, viene così sostituito:

« Per ogni assenza dalle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo non giustificata da causa di malattia, viene operata una trattenuta di L. 75.000 sulla indennità ».

Art. 4.

Il primo, secondo e terzo comma, dell'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7, sono modificati come segue:

« Al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari all'indennità mensile lorda retribuita al presidente dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Ai membri supplenti del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari al 50 per cento dell'indennità mensile lorda attribuita al presidente dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Ai membri del collegio dei revisori dei conti è corrisposto, inoltre, un gettone di presenza pari a quello previsto per i membri del comitato regionale di controllo per ogni giornata di seduta degli organi cui partecipano ».

Art. 5.

Gli emolumenti, nella misura fissata dagli articoli precedenti, sono corrisposti a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 8 marzo 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 febbraio 1982 (atto n. 469) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 marzo 1982.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. 10.

Comunità montana Monti Martani e Serano-Spoleto. Modifica art. 18 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 18 dello statuto della comunità montana Monti Martani e Serano-Spoleto, approvato con legge regionale 19 maggio 1975, n. 31, è così sostituito:

« La comunità montana istituisce il ruolo organico unico del personale tecnico e amministrativo in conformità a norme nazionali e regionali ed al proprio regolamento organico.

La comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o dagli altri enti locali.

La giunta della comunità stipulerà accordi particolari per il rimborso degli oneri, d'intesa con gli enti interessati.

La comunità montana può conferire incarichi professionali specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità.

Al personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti dei comuni, delle province e degli altri enti locali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 8 marzo 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 febbraio 1982 (atto n. 471) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 marzo 1982.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1982, n. 11.

Interventi straordinari a favore di cooperative edilizie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione finanzia interventi straordinari a favore di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i propri soci, ricorrendo a mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al 60 per cento del costo di intervento. A tal fine è disposta la concessione di contributi in annualità sui mutui ordinari aggiuntivi che le stesse cooperative hanno contratto o intendono contrarre con istituti di credito a ciò abilitati. Il contributo è concesso sui mutui aggiuntivi fino al raggiungimento del predetto limite del 60 per cento.

Il finanziamento straordinario è destinato a favorire il completamento di interventi di particolare rilevanza economica e sociale, in riferimento all'ambito territoriale ove si eseguono con priorità per quelli che prevedono la costruzione contemporanea di almeno 50 alloggi ed i cui lavori siano già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella assegnazione delle provvidenze si terrà inoltre conto del reddito medio dei soci di ciascuna cooperativa, favorendo i redditi minori, nonché della tipologia degli alloggi.

Art. 2.

Il contributo regionale è stabilito nella misura del 7,50 per cento del mutuo ordinario aggiuntivo per i primi 5 anni e del 5,50 per cento per i successivi 5 anni.

Il costo dell'intervento, ai fini della presente legge, è quello risultante dalla documentazione di cui al successivo art. 3, accertato dai competenti uffici regionali.

Per gli interventi finanziati in applicazione della presente legge valgono le norme relative al finanziamento agevolato originario, fatta eccezione per l'accertamento del costo effettuato ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Le cooperative devono presentare domanda per l'ammissione al contributo alla giunta regionale entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, indicando:

a) il costo totale, documentato, dell'intervento;

b) il mutuo originario integrativo richiesto ed i mutui agevolati già concessi;

c) l'istituto di credito prescelto per la concessione del mutuo ordinario integrativo;

d) la consistenza dell'intervento in corso di costruzione con l'indicazione del numero degli alloggi e relativa tipologia.

Deve inoltre essere allegato alla domanda l'elenco dei soci con copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e l'atto costitutivo della cooperativa.

L'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo sarà effettuata dalla giunta regionale entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, tenendo conto delle priorità indicate all'art. 1, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 4.

L'erogazione in annualità del contributo è disposta dalla giunta regionale direttamente a favore dell'istituto di credito prescelto, attraverso apposita convenzione.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato il limite d'impegno di lire 150 milioni per l'anno 1982.

Le annualità relative agli esercizi dal 1982 al 1991 sono così determinate:

lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 al 1986;

lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991, e saranno iscritte al cap. 7001 — di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato: « Contributi in conto interesse a favore di cooperative edilizie per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci » (tit. II - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 3 - tipo 2.1 - sett. 26).

All'onere relativo all'anno 1982 si farà fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del relativo bilancio (elenco n. 5 ad esso allegato).

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1982 le conseguenti variazioni alle previsioni di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1982 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite d'impegno per gli esercizi successivi fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 1992 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo detto anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 8 marzo 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 febbraio 1982 (atto n. 480) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 marzo 1982.

(1645)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1982, n. 12.

Modifica delle aliquote dei tributi regionali determinati con l'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1977, n. 46.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile previste dagli articoli 8, 9, 10 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 e modificata dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1977, n. 46, sono fissate nella stessa misura dei canoni demaniali di concessione determinati con decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 e convertito con legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Art. 2.

Le aliquote fissate con la presente legge avranno applicazione contestuale all'adeguamento dei canoni demaniali cui si riferiscono.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 2 aprile 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 *marzo* 1982 *(atto n.* 488) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *marzo* 1982.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1982, n. 13.

Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella regione Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La licenza per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'art. 19, primo comma, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ha validità per il territorio con riferimento al quale l'abilitazione è stata conseguita ed attestata con decreto del presidente della giunta regionale, secondo la disciplina di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni.

La licenza è rilasciata:

a) qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di un singolo comune, dal comune stesso;

b) qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di più comuni di uno stesso Comprensorio turistico, dal comune con maggior numero di abitanti;

c) dal comune capoluogo di regione, in tutti gli altri casi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 2 aprile 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *dicembre* 1981 (*atto n.* 432) *e in data* 4 *marzo* 1982 (*atto n.* 492) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *marzo* 1982.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1982, n. **14**.

Comunità montana Monte Subasio, Valtopina. Modifica dello statuto (art. 19).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 19 dello statuto della comunità montana, Monte Subasio-Valtopina, approvato con legge regionale 11 marzo 1974, n. 15, è così sostituito:

« Il personale della comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le norme del regolamento organico.

Il regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8.

Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli enti locali.

La comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli enti locali.

La comunità montana può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 2 aprile 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 *marzo* 1982 (*atto n.* 496) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *marzo* 1982.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1982, n. **15**.

Comunità montana Monti del Trasimeno, Piegaro. Modifica dello statuto (art. 20).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 20 dello statuto della comunità montana, Monti del Trasimeno Piegaro, approvato con legge regionale 11 marzo 1974, n. 20, è così sostituito:

« Il personale della comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le norme del regolamento organico.

Il regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8.

Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti degli enti locali.

La comunità può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli enti locali.

La comunità può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 2 aprile 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 *marzo* 1982 (*atto n.* 497) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *marzo* 1982.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1982, n. **16**.

Studi e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le attività inerenti all'apposizione di nuovi vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e le attività di studio, ricerca e redazione della strumentazione di pianificazione e programmazione ambientale, al fine della tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio, sono regolate dalla presente legge:

a) consentendo alla giunta regionale di predisporre le basi conoscitive fondamentali e la strumentazione tecnico-scientifica preliminare alla gestione della tutela delle risorse ambientali della regione;

b) sostenendo ed incentivando le attività di tutela subdelegate ai comuni ed ai consorzi mediante la predisposizione da parte delle strutture tecnico regionali competenti di metodologie, criteri e analisi specifiche per i compiti definiti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) predisponendo ricerche finalizzate alla redazione di piani per la tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio della regione;

d) sostenendo ed incentivando le attività conseguenti all'approvazione dei piani di cui alla precedente lettera, e l'opera di informazione, consulenza e verifica nei confronti dei soggetti attuatori, attraverso le strutture tecniche regionali competenti.

Art. 2.

Modalità

Il finanziamento stanziato con la presente legge verrà attivato dalla giunta regionale attraverso il programma di settore redatto sulla base delle priorità emergenti a livello regionale.

Art. 3.

La legge regionale 1° luglio 1981, n. 41, è abrogata.

Art. 4.

Norma finanziaria

All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1982 con lo stanziamento di L. 50.000.000, iscritto al

cap. 5808 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui denominazione sono aggiunte le parole: « e per le attività conseguenti all'apposizione del vincolo ».

Per gli anni dal 1983 in poi, le autorizzazioni di spesa inerenti alla presente legge saranno disposte con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale della Regione (quarto settore, terzo programma, progetto A).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 2 aprile 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 marzo 1982 (atto n. 500) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 marzo 1982.

(2061)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1982, n. 13.

Nomina in ruolo di docenti della formazione professionale e variazioni dell'organico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorso

Gli insegnanti, incaricati a tempo determinato, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma, sono nominati in ruolo, nei limiti della disponibilità dei posti, tenuto conto della variazione d'organico di cui alla presente legge, dopo aver superato un concorso.

Sono ammessi al concorso gli insegnanti in servizio a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati formalmente incaricati, negli anni formativi 1980-81 e 1981-82, a svolgere attività di formazione professionale nei centri regionali e che nell'anno formativo 1981-82 siano stati incaricati per un orario di effettivo insegnamento non inferiore alle dodici ore settimanali.

Gli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, possono partecipare al concorso per i posti appartenenti al livello funzionale retributivo corrispondente a quello loro attribuito all'atto del conferimento dell'incarico a termine per l'anno formativo 1981-82.

Art. 2.

Svolgimento del concorso

I concorsi si svolgono a norma delle disposizioni che regolano i concorsi per l'immissione nel ruolo unico della regione Emilia-Romagna, salvo quanto disposto dai successivi commi.

I concorsi sono banditi dal consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I concorsi sono per titoli ed esami.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta o tecnico-pratica ed in un colloquio sulle materie insegnate dal candidato nell'anno formativo 1981-82.

Art. 3.

Nomina dei vincitori

La nomina dei vincitori decorre ad ogni effetto dal 1° luglio 1982.

La nomina è subordinata alla formale dichiarazione degli interessati che non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità all'impiego regionale ovvero che esse siano cessate.

Non sono nominati vincitori o, se nominati, vi decadono, coloro che siano cessati dal servizio a tempo determinato e coloro che abbiano rilasciato dichiarazione non veritiera in ordine al disposto del precedente comma.

Art. 4.

Variazione di organico

Il numero dei posti previsti dalla tabella 3 dell'allegato *c*) alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, per le qualifiche funzionali 5.11 - docente di centro di formazione professionale e 6.12 - consigliere docente laureato di centro di formazione professionale, è aumentato, rispettivamente, di n. 83 e di n. 72 posti.

Art. 5.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi che saranno stanziati sul capitolo di spesa dei bilanci 1982 e successivi, corrispondenti al cap. 75050 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, dalle leggi annuali di bilancio.

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 aprile 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1982, n. **14**.

Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *aprile* 1982

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna concede contributi per le operazioni di locazione finanziaria di macchinari e attrezzature effettuate da imprese artigiane singole o da gruppi di imprese artigiane associate nelle forme di legge.

Il contributo regionale, a parziale copertura dei canoni che i conduttori devono versare alle società di leasing, è determinato sulla base del valore dei beni oggetti di locazione e della durata del contratto.

Il contributo è fissato in misura equivalente a quella dei contributi in conto interessi in forma attualizzata previsti dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, e successive variazioni.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi per quelle iniziative realizzate sul territorio regionale che non usufruiscono di altre agevolazioni pubbliche.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare con le società di leasing apposita convenzione diretta a regolamentare i rapporti che insorgono in applicazione della presente legge.

I contributi di cui all'art. 1 saranno liquidati in unica soluzione anticipata direttamente alle società locatarie per la somma che verrà riconosciuta ammissibile dalla commissione tecnica regionale prevista dall'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, e sulla base dei criteri fissati a norma dell'art. 2 della stessa legge.

Art. 3.

A norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare e sentite le organizzazioni artigiane e la commissione regionale per l'artigianato:

1) determina i limiti ed i criteri di concessione del contributo in conto interesse a valere sul fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;

2) stabilisce le modalità per il controllo della effettiva destinazione dei contributi di cui al precedente punto 1);

3) approva i criteri e le modalità, previsti dall'art. 3, lettera *a*), della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che disciplinano gli interventi del fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa medesima;

4) provvede altresì a stabilire criteri applicativi di eventuali provvedimenti di agevolazione creditizia, di prestazioni di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinate alle agevolazioni dell'accesso al credito per l'artigianato, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale e comunitaria.

Art. 4.

A norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 la misura del contributo in conto interessi prevista dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, nonchè per la gestione del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è determinato con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le organizzazioni artigiane e la commissione regionale per l'artigianato.

Art. 5.

Agli oneri relativi ai contributi in conto canone di locazione finanziaria ammontanti a L. 400.000.000 per l'esercizio 1982, l'amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, che sarà dotato dello stanziamento necessario mediante storno di pari importo dal cap. 21735 «Contributi attualizzati a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine» del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44, secondo comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 aprile 1982

TURCI

(1959)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821350)